



PEFC/18-01-01 PEFC ITA 1000: 2025

Descrizione dello schema PEFC Italia di certificazione della Gestione Sostenibile delle Foreste e del Fuori Foresta



Associazione
PEFC Italia
Via Pietro Cestellini, 17
06135 Perugia

T. 075.7824825
075.5997295
e. info@pefc.it
www.pefc.it

Nessuna parte del presente documento può essere alterata o modificata, riprodotta o copiata in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, per scopi commerciali, senza il permesso del PEFC Italia.

Nome del documento: Descrizione dello schema PEFC Italia di certificazione della Gestione Sostenibile delle Foreste e del Fuori Foresta
Titolo del documento: PEFC ITA 1000
Approvato da: PEFC Italia
Data di approvazione: 19.06.2025
Data di pubblicazione: 05.08.2025
Periodo di transizione: 04.08.2026
Data della prossima revisione periodica: 28.03.2028
Informazioni di contatto: Segreteria del PEFC Italia - info@pefc.it
Lingua ufficiale del documento: Inglese

In caso di incongruenze tra la versione italiana e quella inglese, fa fede la versione inglese dello standard approvata dal PEFC Council.

Sommario

1	INTRODUZIONE.....	4
1.1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE DELLO SCHEMA DI CERTIFICAZIONE	6
1.2	RIFERIMENTI NORMATIVI	6
1.3	DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI.....	7
1.3.1	<i>Definizioni</i>	7
1.3.2	<i>Abbreviazioni</i>	14
2	ELEMENTI DEL PEFC-ITALIA.....	16
2.1	GLI SCHEMI DI CERTIFICAZIONE	16
2.2	GLI ATTORI DEL SISTEMA PEFC ITALIA.....	17
2.2.1	<i>I richiedenti</i>	17
2.2.1.1	Gruppo Territoriale.....	18
2.2.1.2	Gruppo.....	21
2.2.1.3	Proprietario/gestore.....	25
3	CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE SOSTENIBILE	27
3.1	DOCUMENTI NECESSARI PER LA CERTIFICAZIONE	27
3.2.	DESCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	27
3.2.1	<i>Modalità di coinvolgimento degli stakeholder</i>	29
3.3.	SISTEMA DI GESTIONE	30
3.4.	PIANI DI GESTIONE O STRUMENTI PIANIFICATORI ASSIMILABILI	30
4	MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEGLI AUDIT INTERNI	31
4.1	PIANIFICAZIONE DEL PROGRAMMA DI AUDIT INTERNO	31
4.2	PROGRAMMA DI AUDIT INTERNO PER GR E GT.....	31
4.3	ATTIVITÀ DA SVOLGERE PER GLI AUDIT INTERNI	31
4.4.	SELEZIONE DEGLI ADERENTI NEL PROGRAMMA DI AUDIT INTERNO.....	32
4.4.1	<i>Determinazione della dimensione del campione</i>	32
4.4.2	<i>Determinazione delle categorie del campione</i>	32
	<i>Tabella interpretativa – Piantagioni forestali</i>	34
	<i>Matrice di valutazione del rischio - ToF</i>	34
4.4.3	<i>Distribuzione del campione</i>	35
4.4.4	<i>Selezione degli aderenti</i>	35
4.5	REQUISITI SPECIFICI APPLICABILI AI GT	35
5	ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA CERTIFICAZIONE DA PARTE DEL RICHIEDENTE.....	37
5.1	USO DEL CERTIFICATO	37
5.2	USO DEL LOGO PEFC.....	37
5.3	RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE	38
5.4	RIESAME ANNUALE	38
6	RICORSI, RECLAMI E CONTENZIOSI, NON CONFORMITÀ E AZIONI CORRETTIVE	39
6.1	GESTIONE RICORSI CONTRO L'ODC	39
6.2	GESTIONE RECLAMI.....	39
6.3	NON CONFORMITÀ E AZIONI CORRETTIVE	40
7	REQUISITI SOCIALI, DI SALUTE E SICUREZZA	41

1 INTRODUZIONE

Il presente documento descrive lo schema italiano PEFC (Programma per la valutazione di schemi di certificazione forestale) per le certificazioni della Gestione sostenibile delle foreste e del fuori foresta, coprendo tutti i prodotti e servizi derivati. Il sistema italiano è composto dai seguenti standard: Gestione Forestale Sostenibile (GFS – PEFC ITA 1001-1); Gestione Sostenibile dei Pioppeti (GSP - PEFC ITA 1001-2); Gestione Sostenibile delle Piantagioni a ciclo medio-lungo (GSPm-l - PEFC ITA 1001-3); Gestione Sostenibile delle Piantagioni Policicliche di tipo naturalistico (GSPP - PEFC ITA 1001-4); Gestione Sostenibile dei sistemi Agroforestali (GSAF - PEFC ITA 1001-5); Gestione Sostenibile del Verde Urbano (GSVU - PEFC ITA 1001-6).

PEFC ITA 1000, ITA 1001-1, ITA 1001-2, ITA 1001-3, ITA 1001-4, ITA 1001-5, ITA 1001-6 sono gli standard di riferimento del PEFC a livello italiano.

Insieme con PEFC ITA 1002 e PEFC ITA 1003, costituiscono il riferimento ufficiale di PEFC Italia per i diversi schemi di certificazione, dove ITA 1002 è la traduzione di PEFC ST 2002 relativo alla certificazione di Catena di Custodia (Chain of Custody; CoC); ITA 1003-1 e ITA 1003-2 descrivono le modalità operative di certificazione, le modalità di accreditamento degli Organismi di Certificazione all'Organismo di Accreditamento nazionale e i requisiti richiesti agli auditor.

Nel sistema di certificazione del PEFC Italia valgono i seguenti principi generali:

- non devono essere introdotti organismi geneticamente modificati (OGM), almeno fino a quando la scienza non dimostrerà in modo certo che non determinano un impatto sugli ecosistemi naturali
- l'eventuale uso delle biotecnologie deve essere basato sull'approccio precauzionale, dopo adeguata sperimentazione scientifica con appropriate prove di campo;
- l'organizzazione deve conservare un inventario dei dati di geolocalizzazione relativi all'area certificata in cui vengono raccolti i prodotti forestali e arborei. I dati di geolocalizzazione possono essere limitati ai siti operativi attivi dell'organizzazione.
- i livelli di utilizzazione forestale devono essere pianificati in maniera da garantire la loro sostenibilità per almeno 10 anni (per GFS);
- i livelli di raccolta dei prodotti forestali non legnosi e dei prodotti non legnosi provenienti da aree ToF non devono eccedere quelli che possano essere sostenuti su un lungo periodo;
- i livelli di raccolta dei prodotti forestali legnosi e non legnosi non devono superare un tasso sostenibile a lungo termine e i prodotti raccolti devono essere utilizzati in modo ottimale. Deve essere mantenuta la capacità delle foreste di produrre una gamma di prodotti e servizi forestali legnosi e non legnosi su base sostenibile.
- i livelli di raccolta sia di prodotti legnosi che non legnosi dalle aree TOF non devono superare un tasso sostenibile a lungo termine e i prodotti raccolti devono essere utilizzati in modo ottimale. Deve essere mantenuta la capacità dell'area TOF di fornire prodotti legnosi, prodotti forestali non legnosi e/o servizi derivati dagli alberi su base sostenibile.
- le operazioni di gestione forestale devono prendere in considerazione anche i valori estetici delle foreste, compatibilmente con le forme di governo e trattamento in atto (per GFS);

- i gestori sono incoraggiati a considerare l'ampio spettro di servizi ecosistemici e a considerare il mercato di questi servizi.
- la direzione deve contribuire alle attività di ricerca e alla raccolta dei dati necessari per una gestione forestale sostenibile o sostenere, se del caso, le attività di ricerca pertinenti svolte da altre organizzazioni.
- i diritti di proprietà, la proprietà degli alberi e le modalità di possesso dei terreni devono essere chiaramente definiti, documentati e stabiliti per l'unità di gestione pertinente. Allo stesso modo, devono essere chiariti, riconosciuti e rispettati i diritti legali, consuetudinari e tradizionali relativi ai terreni forestali.

PEFC Italia sostiene la ricerca forestale finalizzata al miglioramento della salute, della produttività, della gestione delle risorse forestali e della fornitura di servizi ecosistemici.

I proprietari e i gestori sono invitati a stimare i servizi ecosistemici derivanti dalla loro gestione e a considerare anche queste informazioni quando sviluppano le strategie di gestione aziendale.

PEFC Italia garantisce che il Fuori Foresta, cioè le aree chiamate dalla FAO "Tree outside Forest" (ToF) incluse nella certificazione, siano chiaramente identificate, classificate e tracciabili.

Le organizzazioni certificate devono distinguere le aree ToF dalle aree non ToF in tutta la documentazione di certificazione e indicare la categoria ToF applicabile, secondo una classificazione definita da PEFC Italia. Queste informazioni devono essere registrate nella banca dati PEFC per garantire la trasparenza. Qualsiasi modifica delle aree ToF certificate deve essere segnalata all'organismo di certificazione. Durante gli audit, gli organismi di certificazione devono verificare la corretta identificazione, classificazione e coerenza delle aree ToF con i dati pubblicati nella banca dati PEFC.

Si applica un periodo di transizione di 12 mesi dalla data di approvazione internazionale del presente standard. Durante questo periodo, sia la versione precedente che quella attuale dello standard possono essere utilizzate ai fini della certificazione. Dopo il periodo di transizione, solo la versione attuale sarà valida e applicabile per tutte le certificazioni.

1.1 Scopo e campo di applicazione dello schema di certificazione

Il presente documento si può applicare a:

- boschi naturali e seminaturali (settore forestale);
- piantagioni (pioppeti, piantagioni a ciclo medio-lungo, piantagioni policicliche)
- sistemi di agroforestazione (silvoarabile, silvopastorale, agrosilvopastorale)
- verde urbano (alberature lineari o diffuse, parchi e giardini, foreste urbane)

La certificazione, che può avvenire a livello individuale, di gruppo e di gruppo territoriale (quest'ultimo solo per la GFS), è descritta nel punto 3 del presente documento.

1.2 Riferimenti normativi

- Standard di riferimento del PEFC Internazionale (PEFC ST 1001, PEFC ST 1002, PEFC ST 1003)
- ITA 1001-1 "Criteri ed Indicatori per la certificazione individuale, di gruppo e di Gruppo territoriale di GFS"
- ITA 1001-2 "Criteri ed Indicatori per la certificazione individuale e di gruppo di GSP"
- ITA 1001-3 "Criteri ed Indicatori per la certificazione individuale e di gruppo di GSPm-l"
- ITA 1001-4 "Criteri ed Indicatori per la certificazione individuale e di gruppo di GSPP"
- ITA 1001-5 "Criteri ed Indicatori per la certificazione individuale e di gruppo di GSAF"
- ITA 1001-6 "Criteri ed Indicatori per la certificazione individuale e di gruppo di GSVU"
- ITA 1002 "Catena di Custodia dei prodotti di origine forestale e legnosi"
- ITA 1003 – 1 "Accreditamento OdC e qualificazione personale di audit GFS"
- ITA 1003 – 2 "Accreditamento OdC e qualificazione personale di audit CoC"
- UNI CEI EN 45020 Normazione ed attività connesse - Vocabolario generale
- UNI EN ISO 19011 Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o di gestione ambientale
- Regolamento ACCREDIA per l'accREDITAMENTO degli OC
- UNI CEI EN 45011 Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti

La legislazione applicabile per i requisiti non specificati nelle norme del PEFC Italia è la seguente:

- Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004.
- d.lgs. 34/2018 ("Testo unico in materia di foreste e filiere forestali").
- Condizioni di lavoro: Costituzione, Art. 36, par. 3; Codice civile italiano, art. 2109, commi 2 e 3; Decreto Legislativo n. 66 dell'8 aprile 2003 (modificato dal Decreto Legislativo n. 213 del 2004); Direttiva 93/104/CE (modificata dalla Direttiva 2000/34/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio); Decreto Legislativo n. 151 del 14 settembre 2015. Decreto Legislativo n. D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche.
- Pari opportunità, non discriminazione e libertà dalle molestie sul luogo di lavoro: Legge n. 4 del 15 gennaio 2021
- Regolamento UE n. 1107/2009 e Decreto Legislativo n. 150/2012.
- Decreto 28 ottobre 2021: Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali relativi alle finalità, alle tipologie e alle caratteristiche tecnico-costruttive delle strade forestali e silvicolture, delle opere di sistemazione idraulico-forestale e di sistemazione forestale.
- Legge 157/92 (che attua la direttiva UE sugli uccelli), per altre specie e habitat l'attuazione della direttiva UE Habitat 92/43/CEE (collegata alla rete Natura 2000), poi c'è la Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES).

- Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica (direttiva “Habitat”).

1.3 Definizioni ed abbreviazioni

1.3.1 Definizioni

- **Accreditamento:** procedimento con cui un organismo riconosciuto attesta formalmente la competenza di un organismo o persona a svolgere funzioni specifiche (UNI CEI EN 45020).
- **Aderente:** un proprietario/gestore o altro soggetto garantito da un certificato individuale o di gruppo che ha il diritto legale di gestire l’area in una superficie ben definita e che ha la capacità di applicare i requisiti degli standard di riferimento in quell’area. In un GT si può intendere con il termine aderenti anche un raggruppamento di proprietari individuati dal GT stesso.

Nota: la definizione “capacità di applicare i requisiti degli standard di riferimento” richiede che l’aderente disponga di un diritto di gestione a lungo termine che escluda qualsiasi eventuale gestore temporaneo dalla possibilità di aderire a una certificazione di gruppo.

Afforestazione: Istituzione di foresta mediante piantumazione e/o semina deliberata su terreni fino ad allora assoggettati ad un diverso uso del suolo, implica una trasformazione dell’uso del suolo da non forestale a forestale (fonte: FAO 2018).

- **Agroforestazione:** l’agroforestazione è un nome collettivo che si rivolge alle pratiche per l’uso del terreno in cui gli alberi e gli arbusti sono integrati in modo consapevole e razionale con coltivazioni e/o allevamento animale, nella medesima unità di terreno, e dove ci sono importanti interazioni ecologiche e/o economiche tra gli alberi e le componenti agricole e animali (vedi agrosilvopastorale, silvopastorale and silvoarabile).
- **Agrosilvopastorale (sistema):** associazione di colture erbacee ed arboree, spesso pascolate da mandrie e greggi (Pardini e Nori 2011).
- **Alberature lineari o diffuse (o alberate):** sistemi di alberi in filare, in gruppi o in forma isolata lungo strade cittadine, come strade di quartieri residenziali, strade di transito, arterie di traffico, percorsi ciclo-pedonali, parcheggi e piazze. (elaborazione da testo Alberto Pirani - 2004), “Il verde in città” Edagricole + ambiti norma UNI/PdR 8:2014)
- **Alberi di pregio:** Alberi dei boschi italiani per la qualità del loro legno e le loro funzioni estetiche ed ecologiche (Bernetti, 1984)
- **Alberi fuori foresta (ToF – Trees outside Forests):** alberi che crescono al di fuori delle aree classificate come terreno forestale. Tali aree sono generalmente classificate come superfici agricole (agroforestazione) o aree urbane (alberature lineari o diffuse, parchi e giardini e foreste urbane).
- **Altre terre boscate:** superfici non classificate come foresta, escluse le aree utilizzate prevalentemente a fini agricoli o urbani.

L’Inventario Forestale Nazionale italiano definisce gli altri terreni boschivi come: “terreni non classificati come foreste, con una superficie superiore a 0,5 ettari, con alberi di altezza superiore a 5 metri e una copertura arborea del 5-10%, o con alberi in grado di raggiungere tali soglie in situ; oppure con una copertura complessiva di arbusti, cespugli e alberi superiore al 10%.”

Non sono inclusi i terreni prevalentemente adibiti ad uso agricolo o urbano. Sono incluse le aree con alberi che non raggiungono un’altezza di 5 metri in situ e con una copertura del

10% o più, ad esempio alcuni tipi di vegetazione arborea alpina o la vegetazione delle zone aride.

- **Arboricoltura da legno:** piantagione agricola in terreni non boscati o soggetti ad ordinaria lavorazione agricola, finalizzata prevalentemente alla produzione di legno a uso industriale o energetico e che è liberamente reversibile al termine del ciclo colturale (Testo Unico in materia di Foreste e filiere Forestali – Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34)
- **Area certificata:** superficie coperta da un sistema di gestione conforme allo Standard PEFC di Gestione Sostenibile (PEFC ST 1003), riferita a un certificato individuale o a un certificato di gruppo relativo alla somma delle superfici forestali dei partecipanti.
- **Aree forestali ecologicamente importanti:** si tratta di aree che
 - a) contengono ecosistemi forestali protetti, rari, sensibili o rappresentativi;
 - b) ospitano concentrazioni significative di specie endemiche e habitat di specie minacciate, come definiti dalla normativa pertinente;
 - c) contengono risorse genetiche minacciate o protette in situ;
 - d) contribuiscono alla creazione di paesaggi estesi di rilevanza globale, internazionale e nazionale, con distribuzione naturale e abbondanza di specie autoctone;
 - e) comprendono foreste primarie.
- **Aree non forestali ecologicamente importanti:** aree non forestali che:
 - a) contengono ecosistemi non forestali protetti, rari, sensibili o rappresentativi;
 - b) ospitano concentrazioni significative di specie endemiche e habitat di specie minacciate, come definite in elenchi di riferimento riconosciuti;
 - c) contengono risorse genetiche in situ protette o a rischio;
 - d) contribuiscono a paesaggi di rilevanza globale, regionale o nazionale caratterizzati dalla distribuzione e abbondanza naturale di specie autoctone.
- **Attestato di partecipazione alla certificazione di gruppo o di gruppo territoriale:** documento rilasciato ad un singolo aderente che si riferisce al Certificato di Gruppo o al Certificato di Gruppo Territoriale e che conferma che l'aderente è garantito dallo scopo della certificazione di gruppo/territoriale.
- **Audit:** processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere evidenze dell'audit e valutarle con obiettività al fine di stabilire in quale misura i criteri dell'audit sono stati soddisfatti (UNI EN ISO 19011).
- **Auditor:** soggetto che ha la competenza per effettuare una verifica ispettiva (UNI EN ISO 19011).
- **Bassa intensità di gestione:** proprietà forestali con un'estensione superiore a 100 ha in cui nel periodo di validità del certificato l'area di intervento con superfici sottoposte a tagli è inferiore a 50 ha.
- **Boschi vetusti:** formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate che per età, forme o dimensioni, ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali e spirituali presentino caratteri di preminente interesse, tali da richiedere il riconoscimento ad una speciale azione di conservazione. Fonte: Art.16 comma b) del Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34
- **Bosco (o foresta) degradato:** bosco (o foresta) con una riduzione a lungo termine del potenziale complessivo di fornire servizi ecosistemici (definizione da FAO 2003).
- **Bosco (o foresta):** superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri

e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento (Testo Unico in materia di Foreste e filiere Forestali – Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34).

- **Capofila:** vedi rappresentante di gruppo (RG)
- **Catena di custodia:** tutti i cambiamenti di custodia di prodotti di origine forestale e arborea, durante le fasi di raccolta, trasporto, trasformazione e distribuzione dalla foresta all'uso finale.
- **Certificato di Gruppo (CG):** documento che conferma che un gruppo soddisfa i requisiti della gestione sostenibile e ogni altro requisito dello schema di certificazione.
- **Certificato di Gruppo Territoriale (CGT):** documento che conferma che il Gruppo Territoriale nella certificazione di GFS risponde ai requisiti dello standard di gestione forestale sostenibile e agli altri requisiti dello schema di certificazione forestale applicabili. Il certificato è rilasciato al Gruppo Territoriale relativamente all'intera regione (vedi definizione) e riguarda la partecipazione volontaria di proprietari forestali e/o gruppi; saranno considerati certificati solamente i soggetti aderenti alla CGT, le superfici forestali a loro afferenti e i prodotti forestali provenienti da suddette aree.
- **Certificato individuale (CI):** documento che conferma che un singolo proprietario forestale o un singolo gestore (es. Consorzio Forestale singolo o nel caso di più proprietari che deleghino in maniera totale e inequivocabile la gestione e l'amministrazione delle risorse forestali) soddisfa i requisiti dello standard di gestione forestale sostenibile e gli altri requisiti dello schema di certificazione applicabili.
- **Certificazione di Gruppo Territoriale:** certificazione di un Gruppo Territoriale riconosciuto mediante un Certificato di Gruppo Territoriale.
- **Certificazione di gruppo:** certificazione di un gruppo mediante un unico certificato.
- **Certificazione:** procedura con cui una terza parte dà assicurazione scritta che un prodotto, processo o servizio è conforme a requisiti specificati. (UNI CEI EN ISO/IEC 17000)
 - a) che contengono concentrazioni significative di specie endemiche e di habitat di specie minacciate, come definite nella normativa di riferimento;
 - b) che contengono ecosistemi forestali protetti, rari, sensibili o rappresentativi;
 - c) che contengono foreste primarie
 - d) che contengono risorse genetiche in situ minacciate o protette;
 - e) che contribuiscono alla creazione di ampi paesaggi di rilevanza globale, internazionale e nazionale con distribuzione naturale e abbondanza di specie presenti in natura;
- **Conformità:** soddisfacimento di un requisito (UNI EN ISO 9000).
- **Conversione forestale ad altri usi del suolo:** trasformazione diretta e di origine antropica della foresta in un uso del suolo diverso da quello forestale e agricolo.
- **Conversione forestale ad uso agricolo:** trasformazione di una foresta in area ad uso agricolo, sia di origine antropica che naturale.

Nota: la rigenerazione mediante impianto o semina diretta e/o la promozione antropica di fonti naturali di seme, con le stesse specie dominanti precedentemente presenti o con altre specie appartenenti alla composizione storica del bosco, non è considerata una conversione ad uso agricolo.
- **Criteri ambientali minimi (CAM) per il verde pubblico:** CAM (Criteri Ambientali Minimi) come definiti dal Decreto Ministeriale 10 marzo 2020 – Ministero Ambiente).
- **Criteri:** aspetti considerati importanti e mediante i quali può essere giudicato il successo o il fallimento di una gestione. Il ruolo dei criteri è di caratterizzare o definire gli elementi essenziali o una serie di condizioni o processi tramite cui può essere valutata la gestione sostenibile.

- **Degrado forestale:** modifiche strutturali alla copertura forestale, che si manifestano nella conversione di:
 - a) foreste primarie o foreste a rigenerazione naturale in piantagioni forestali o in altre terre boscate; oppure
 - b) foreste primarie in foreste piantate.
- **Ecosistema rappresentativo:** ecosistema che riflette le caratteristiche tipiche di una determinata regione.
- **Ecosistema sensibile:** Gli ecosistemi sensibili sono ambienti naturali o seminaturali che risultano particolarmente vulnerabili a modificazioni, anche di lieve entità, in grado di compromettere l'equilibrio ecologico e la biodiversità presente.
- **Foresta a rinnovazione naturale:** foresta composta prevalentemente da alberi originatisi attraverso rigenerazione naturale; comprende una qualsiasi delle seguenti situazioni:
 - a) foreste per le quali non è possibile distinguere se gli alberi siano stati piantati o rigenerati naturalmente;
 - b) foreste con una combinazione di specie arboree autoctone rigenerate naturalmente e alberi piantati o seminati, nelle quali si prevede che gli alberi rigenerati naturalmente costituiranno la parte principale della massa legnosa a maturità del soprassuolo;
 - c) cedui originati da alberi inizialmente insediatisi tramite rigenerazione naturale;
 - d) alberi rigenerati naturalmente appartenenti a specie introdotte.
- **Foresta d'impianto (afforestazione):** foresta composta prevalentemente da alberi insediati tramite impianto e/o semina intenzionale, a condizione che gli alberi piantati o seminati siano destinati a costituire oltre il 50% della massa legnosa a maturità del soprassuolo; include anche i cedui originati da alberi inizialmente piantati o seminati.
- **Foresta primaria:** foresta a rigenerazione naturale composta da specie arboree autoctone, in cui non vi sono evidenti segni di attività umane e i processi ecologici non risultano significativamente alterati.
- **Foresta urbana e periurbana:** territorio con copertura arborea superiore al 10%, su un'estensione maggiore di 0,5 ha e con alberi alti, a maturità, almeno 5 metri che abbia una relazione diretta e funzionale in termini di servizi ecosistemici con l'ambito urbano e che venga gestita in funzione di questi o comunque quei territori identificati come tali da strumenti vigenti di pianificazione urbanistica. (elaborazione da definizione FAO)
- **Geolocalizzazione:** posizione geografica di una particella di terreno descritta mediante coordinate di latitudine e longitudine corrispondenti ad almeno un punto di latitudine e un punto di longitudine, con almeno sei cifre decimali; per particelle di terreno superiori a quattro ettari destinate alla produzione di prodotti forestali e legnosi, la posizione deve essere fornita mediante poligoni con un numero sufficiente di punti di latitudine e longitudine tali da descrivere il perimetro di ciascuna particella.
- **Gestione Forestale Sostenibile:** gestione e uso delle foreste e dei territori forestali in modo e misura tali da mantenere la loro biodiversità, produttività, capacità rigenerativa, vitalità ed il loro potenziale per garantire ora e in futuro importanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale e che non determini danni ad altri ecosistemi (PEFCC-DT).
- **Gestione Sostenibile del Verde Urbano:** gestione di alberature, parchi e giardini e foreste urbane in modo e misura tali da mantenere la loro capacità di erogare servizi ecosistemici, biodiversità, capacità rigenerativa, vitalità e il loro potenziale, per garantire ora e in futuro importanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale, in

maniera che non determini danni ad altri ecosistemi. (adattamento definizione PEFC Internazionale)

- **Gestione Sostenibile delle piantagioni Arboree:** (pioppeti, piantagioni a ciclo medio-lungo, piantagioni policicliche): gestione e uso delle superfici delle piantagioni arboree in modo e misura tali da mantenere la loro biodiversità, produttività ed il loro potenziale per garantire ora e in futuro importanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale e che non determini danni ad altri ecosistemi.
- **Gestione sostenibile di un sistema agroforestale:** gestione di sistemi agrosilvopastorali, silvoarabili e silvopastorali in modo e misura tali da mantenere la loro capacità di erogare servizi ecosistemici, biodiversità, capacità rigenerativa, vitalità e il loro potenziale, per garantire ora e in futuro importanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale, in maniera che non determini danni ad altri ecosistemi. (Fonte: adattamento definizione PEFC ST 1003:2018)
- **Gruppo (GR):** un gruppo di aderenti rappresentati dal rappresentante di gruppo allo scopo di applicare lo standard di gestione forestale sostenibile e la sua certificazione.
- **Gruppo di audit:** uno o più auditor che eseguono un audit supportati, se richiesta, da esperti tecnici (UNI EN ISO 19011).
- **Gruppo Territoriale (GT):** organizzazione riconosciuta dal PEFC Italia e creata da proprietari e/o gestori forestali in qualità di aderenti. Ogni “regione” deve essere rappresentata da un unico GT; tale soggetto deve tendere a rappresentare proprietari/gestori forestali che rappresentino e/o gestiscano oltre il 50% della superficie forestale pianificata della regione
- **Indicatori:** misure quantitative, qualitative o descrittive che, quando periodicamente determinate e monitorate, indicano la direzione del cambiamento (Seminario Intergovernativo sui Criteri ed Indicatori per una GFS).
- **Monitoraggio:** capacità di determinare lo stato di un sistema, di un processo o di un'attività.
- **Non conformità:** mancato soddisfacimento di un requisito (UNI EN ISO 9000).
nota: la definizione “capacità di applicare i requisiti degli standard di riferimento” richiede che il soggetto goda di un diritto di gestione a lungo termine che possa escludere eventuali appaltatori temporanei dalla possibilità di aderire ad una certificazione di gruppo
- **Organismo di accreditamento:** organismo (in Italia, ACCREDIA) che dirige e amministra un sistema di accreditamento e rilascia l'accREDITamento (UNI CEI EN 45020).
- **Organismo di certificazione:** organismo che effettua la certificazione di conformità. (UNI CEI EN 45020).
- **Parchi e giardini storici:** sono tutte le aree verdi, pubbliche o private, sulle quali è stato posto apposito vincolo in base all'art. 10 del Decreto Legislativo del 29 ottobre 1999, n. 490 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali” ed all'art. 10 comma 4 del D.lgs 22 gennaio 2004 n. 42.
- **Parchi e giardini:** aree pubbliche o private, indipendentemente dalla loro estensione, con preminente funzione ambientale e superficie prevalentemente a verde, ma con una struttura di percorsi e di aree pedonali che garantisca un grado di fruibilità alto e lo svolgimento di attività pubbliche con finalità sociali oppure di interesse privato che comunque erogano servizi ecosistemici di interesse collettivo.¹

¹In queste aree dovranno essere rispettate le norme sull'accessibilità contenute all'interno della normativa contenuta nel D.P.R. 503/96 e nel D.M. 236/89. In tale definizione rientrano tutte le aree verdi di proprietà comunale che non hanno particolari situazioni di vincolo legate alle loro caratteristiche storiche o monumentali. Esempi: parchi pubblici, ville comunali, verde di vicinato, verde sportivo, verde scolastico e cimiteriale, parchi e giardini tematici. La gestione può comprendere processi di integrazione di attività private (esercizi commerciali rivolti al pubblico quali bar, ristoranti, librerie, giornali) che rendano gli spazi vitali e che collaborino agli aspetti di manutenzione della qualità ambientale dei luoghi.

- **Partecipante:** vedi Aderente
- **Parti interessate:** un individuo o gruppi di individui con un interesse comune, coinvolti o influenzati dalle operazioni di un'organizzazione (ISO 14004) - in inglese "stakeholder".
Piantagione forestale: foresta piantata, gestita in modo intensivo, che soddisfa – al momento dell'impianto e alla maturità del soprassuolo – tutti i seguenti criteri: una o due specie, classe di età uniforme e spaziatura regolare. Comprende le piantagioni a rotazione breve per la produzione di legno, fibre ed energia, ed esclude le foreste piantate per scopi di protezione o di ripristino degli ecosistemi, così come le foreste create tramite impianto o semina che, alla maturità del soprassuolo, risultano simili (o destinate a diventarlo) a foreste a rigenerazione naturale.
- **Piantagione policiclica:** piantagione forestale che prevede la presenza di piante a duplice funzione e/o piante accessorie, in aggiunta alle piante principali. Nelle Piantagioni Policicliche di tipo naturalistico, il numero minimo totale di piante con ruoli differenti presenti al momento dell'impianto è pari a 600 per ettaro.
(Buresti Lattes E. e Mori P., Manuale InBioWood, 2016)
- **Piantagioni agricole (=piantagioni):** impianti arborei inseriti in sistemi di produzione agricola, come le piantagioni di alberi da frutto, le piantagioni di palma da olio, gli oliveti e i sistemi agroforestali. Nota: le piantagioni agricole sono escluse dalla definizione di "foresta".
- **Piantagioni arboree a ciclo medio-lungo:** piantagioni forestali caratterizzate da sistemi policiclici in cui la specie principale ha un ciclo superiore ai 20 anni, ovvero il periodo necessario affinché alcune specie raggiungano dimensioni commerciali. Tra le specie attualmente utilizzate nell'arboricoltura da legno e considerate a ciclo medio-lungo rientrano: noce, ciliegio selvatico, frassino, aceri, sorbo, olmo, quercia, melo e pero selvatico, tiglio, carpino e pioppo. In molti Programmi di Sviluppo Rurale regionali, il numero minimo di piante principali a ciclo medio-lungo richiesto è pari a 70 per ettaro.
(Buresti Lattes E., Mori P., Pelleri F., 2017; Sherwood n.189, pp. 12–16, 2013)
- **Piante principali a maturità:** piante da cui è possibile ottenere almeno uno dei prodotti per i quali sia stata progettata la piantagione.
- **Pioppeto:** piantagione forestale a base di pioppo, destinata alla produzione di sfogliati per l'industria del compensato. Le piantagioni di pioppo includono anche i cedui a rotazione breve (Short Rotation Coppices – SRC), che, con cicli più brevi rispetto alle piantagioni tradizionali, sono finalizzati alla produzione di materiale di piccolo diametro per usi energetici o industriali (Atti del 18° Convegno AISSA)
- **Prescrizioni di massima e di polizia forestale:** insieme delle norme per mezzo delle quali vengono regolamentate le modalità di utilizzazione dei territori sottoposti a vincolo idrogeologico.
- **Principali convenzioni ILO:** Otto convenzioni (ILO 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 e 182) individuate dall'Organo Direttivo dell'ILO come "fondamentali" in termini di principi e diritti nel lavoro: libertà di associazione e riconoscimento effettivo del diritto di negoziazione collettiva; l'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio; l'effettiva abolizione del lavoro minorile; e l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e occupazione.
- **Principi:** regole fondamentali che servono come base per ragionamenti e azioni. I principi sono elementi espliciti di un obiettivo quale la GFS (PEFCC-DT).
- **Prodotti forestali non legnosi:** prodotti di origine biologica diversa dal legno, ottenuti dalle foreste.

- **Prodotti non legnosi da aree con alberi fuori foresta (ToF):** prodotti di origine biologica diversa dal legno, ottenuti da alberi al di fuori del contesto forestale.
- **Proprietario/gestore:** qualunque soggetto, pubblico e/o privato, proprietario o possessore (anche gestore con apposite deleghe) in buona fede ai sensi dell'art. 1175 c.c.
- **Rappresentante di gruppo (RG) o Capofila:** entità che rappresenta gli aderenti, con responsabilità generale di assicurare che la gestione all'interno dell'area certificata sia conforme allo standard di Gestione Sostenibile e agli altri requisiti dello schema di certificazione applicabili. A tal fine l'entità del gruppo utilizza un sistema di gestione di gruppo.
- **Regione:** territorio omogeneo chiaramente delimitato geograficamente o amministrativamente.
- **Requisito:** esigenza o aspettativa che può essere espressa, generalmente implicita o cogente (UNI EN ISO 9000).
- **Responsabile del gruppo di audit:** un auditor del gruppo di audit è generalmente denominato responsabile del gruppo (UNI EN ISO 19011).
- **Revoca:** ritiro del certificato ad opera dell'OdC.
- **Richiedente:** entità che sottoscrive la domanda di certificazione (proprietario o suo legale rappresentante).
- **Riesame:** attività effettuata per riscontrare l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia di qualcosa a conseguire gli obiettivi stabiliti (UNI EN ISO 9000).
- **Riforestazione:** ri-stabilimento della foresta tramite la piantumazione e/o la semina deliberata su quelle terre che, fino ad allora, avevano un differente uso del suolo, implicando una trasformazione dell'uso del suolo da non-foresta a foresta (Fonte: FAO 2018)
- **Rinuncia:** comportamento volontario del richiedente (AZ, GR, GT) o di suoi associati – nel caso di GR o di GT) di non aderire più ad uno schema di certificazione.
- **Segreteria:** Segreteria PEFC-Italia
- **Servizi ecosistemici:** i benefici multipli forniti dagli ecosistemi al genere umano
- **Silvoarabile (sistema):** sistema con vegetazione arborea ampiamente distribuita consociata a colture annuali o perenni. Gli alberi/arbusti possono essere distribuiti seguendo una progettazione secondo filari arborati, alberi isolati/sparsi, siepi o fasce di confine. (Mosquera-Losada et al. 2018)
- **Silvopastorale (sistema):** sistema dove è presente una combinazione di aree arborate con aree a foraggio o produzione animale. Comprende pascolo in foreste o boschi e aree a pascolo con siepi, alberi isolati o sparsi o alberi in filari o in fasce (Mosquera-Losada et al. 2018).
- **Sospensione:** interruzione momentanea dell'iter di certificazione o della validità del certificato.
- **Specie arborea rara, minacciata, a rischio, in pericolo o in via d'estinzione:** Entità arboree minacciate di estinzione sensu IUCN (<https://www.iucnredlist.org/>)
- **Specie arborea sporadica:** ogni specie arborea che si incontra raramente negli ecosistemi forestali di un determinato territorio. (Fonte: Mori e Pelleri, 2012).
- **Specie arboree autoctone (native):** una specie arborea che si trova all'interno del suo areale naturale (passato o presente) e potenziale di dispersione (es: all'interno dell'areale che occupa naturalmente o che potrebbe occupare senza introduzione o veicolo ad opera dell'uomo, in modo diretto o indiretto).

- **Specie non nativa:** una specie arborea che non si trova all'interno del suo areale naturale (passato o presente) e potenziale di dispersione (es: all'interno dell'areale che occupa naturalmente o che potrebbe occupare senza introduzione o veicolo ad opera dell'uomo, in modo diretto o indiretto).
- **Stakeholder interessato:** parte interessata che potrebbe subire un cambiamento diretto nelle condizioni di vita e/o di lavoro in seguito all'implementazione dello Standard o una parte interessata che potrebbe essere un utilizzatore dello standard e quindi soggetto ai requisiti dello stesso.
- **Stakeholder svantaggiato:** parte interessata che potrebbe avere difficoltà o limitazioni nella partecipazione, per motivi economici o per altre ragioni
- **Stakeholder:** una persona, un gruppo, una comunità o un'organizzazione coinvolta dai temi dello Standard - in italiano "Parte interessata".
- **Suolo sensibile (all'erosione):** l'erosione idrica del suolo è un fenomeno naturale estremamente complesso e inevitabile che dipende dalle condizioni climatiche, dalle caratteristiche geologiche, pedologiche, idrologiche, morfologiche e vegetazionali del territorio ma può essere accelerata dalle attività umane, in particolare da quelle agro-silvo-pastorali, sino a determinare l'insorgenza di gravose problematiche economiche e ambientali. I suoli sensibili sono i suoli di quei terreni agroforestali che rientrano in questa definizione. (Fonte: [ISPRA](#))
- **Sviluppo sostenibile:** il soddisfacimento dei bisogni delle attuali generazioni senza che siano compromesse le capacità delle generazioni future di soddisfare i propri (ISO/TR 14061: 1998).
- **Terza parte:** persona o organismo riconosciuto come indipendente dalle parti coinvolte relativamente all'oggetto in questione (UNI CEI EN 45020).
- **Uso agricolo:** utilizzo del suolo a fini agricoli, comprese le piantagioni agricole, e che include l'allevamento e le superfici agricole a riposo.
- **Verde urbano:** Alberature, parchi e giardini e foreste urbane e periurbane

1.3.2 Abbreviazioni

AC: azioni correttive

ACCREDIA: Organismo di accreditamento degli Organismi di certificazione in Italia

AZ: proprietario/gestore

CFI: Certificato Forestale Individuale

CoC: Catena di Custodia (Chain of Custody) CGT: Certificato Gruppo Territoriale

DT: Documento Tecnico

GR: Gruppo di aderenti

GFS: Gestione Forestale Sostenibile

GSP: Gestione Sostenibile della Pioppicoltura

GSPm-l: Gestione Sostenibile delle Piantagioni a ciclo medio-lungo

GSPP: Gestione Sostenibile delle Piantagioni Policicliche di tipo naturalistico

GFAF: Gestione Sostenibile dell'Agroforestazione

GSVU: Gestione Sostenibile del Verde Urbano

GT: Gruppo che richiede la certificazione di Gruppo Territoriale

NC: non-conformità

OdC: organismo di certificazione

OA: organismo di accreditamento

PEFC: Programme for Endorsement of Forest Certification schemes

PMPF: Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale

RG: Rappresentante di gruppo, entità che rappresenta gli aderenti ad un gruppo

2 ELEMENTI DEL PEFC-ITALIA

2.1 Gli schemi di certificazione

Il sistema "PEFC Italia" si articola in sette schemi che prevedono:

- a) la certificazione della Gestione Forestale Sostenibile (GFS) ITA 1001-1
- b) la certificazione della Gestione Sostenibile dei Pioppeti (GSP) ITA 1001-2
- c) la certificazione della Gestione Sostenibile delle Piantagioni a ciclo medio-lungo ITA 1001-3 (GSPm-l)
- d) la certificazione della Gestione Sostenibile delle Piantagioni Policicliche di tipo naturalistico (GSPP) ITA 1001-4
- e) la certificazione della Gestione Sostenibile dell'Agroforestazione (GSAF) ITA 1001-5
- f) la certificazione della Gestione Sostenibile del Verde Urbano (GSVU) ITA 1001-6
- g) la certificazione della CoC dei prodotti derivati dai sopra elencati schemi (traduzione del PEFC ST 2002).

La certificazione della GFS, della GSP, della GSPm-l, della GSPP, della GSAF, della GSVU riguarda esclusivamente il settore gestionale (boschi, piantagioni, ambito agricolo e verde urbano) e i suoi prodotti fino al loro cambio di custodia (considerata in ITA 1002).

La dichiarazione "100% certificato PEFC" o altre dichiarazioni specifiche dello schema (vedi Standard uso logo) devono essere usate per comunicare l'origine dei prodotti da un'area certificata a clienti certificati con catena di custodia PEFC. Le dichiarazioni "certificato al 100% PEFC" o altre dichiarazioni specifiche relative al sistema sono rilasciate esclusivamente dai proprietari/gestori in possesso di un certificato specifico riconosciuto rilasciato in conformità alla norma.

Nella cessione di un prodotto ad un cliente certificato PEFC per la Catena di Custodia, deve essere garantita la fornitura delle seguenti informazioni (es: in fattura o in documento di trasporto):

- a) identificazione del fornitore,
- b) identificazione del prodotto,
- c) quantità di prodotto/i,
- d) identificazione della consegna in base alla data di consegna, al periodo di consegna o al periodo contabile
- e) il nome dell'organizzazione come cliente PEFC della consegna
- f) la dichiarazione PEFC applicabile specificatamente per ciascun prodotto dichiarato coperto dalla documentazione,
- g) il numero di certificato del certificato riconosciuto PEFC del fornitore.

Solo i prodotti provenienti da aree certificate possono essere venduti con la dichiarazione "100% certificato PEFC" o con altre dichiarazioni specifiche dello schema.

Salvo gravi e comprovate motivazioni, nel caso in cui l'adesione al sistema di certificazione venga interrotta dal proprietario o gestore prima del periodo di cessazione naturale della validità del certificato, il proprietario o gestore e l'area certificata, non potranno riaccedere al sistema di certificazione fino alla data della naturale scadenza contrattuale.

Gli aderenti esclusi da qualsiasi gruppo di certificazione a causa di non conformità non possono essere accettati da nessun gruppo entro 12 mesi dall'esclusione.

Al fine di garantire questi meccanismi di tutela, l'OdC comunica tali situazioni al PEFC Italia che provvede a valutare, registrare e comunicare agli altri OdC la condizione del proprietario o gestore e dell'area in precedenza certificata.

Il passaggio da un OdC ad un altro nel periodo della validità del certificato non è considerato come interruzione ed è regolata dalla procedura IAF MD2.

In relazione al tipo di certificazione richiesto e al livello di applicazione individuale, di gruppo, di gruppo territoriale (quest'ultimo solo per la GFS), al fine di ottenere la certificazione il richiedente deve dimostrare - per quanto di pertinenza - la conformità ai requisiti richiamati nei documenti PEFC e - una volta ottenuta la certificazione - il loro mantenimento.

L'obbligo della conformità alle esistenti normative regionali, nazionali e internazionali in materia di pratiche di gestione forestale; agricoltura e agroforestazione; protezione della natura e dell'ambiente, specie protette e in via di estinzione; diritti di proprietà, possesso e utilizzo del suolo da parte di popolazioni indigene, comunità locali o altri soggetti interessati; questioni relative alla salute e sicurezza sul lavoro; risarcimento dei danni alle colture; normative relative alla lotta alla corruzione, al commercio, alle dogane e al pagamento di royalties e tasse è un prerequisito per tutti gli schemi.

Ogni segnalazione di violazione delle norme vigenti deve essere presa in considerazione negli audit interni ed esterni.

I requisiti e gli standard di certificazione vengono regolarmente controllati e aggiornati dal PEFC Italia per gli opportuni cambiamenti e/o integrazioni, resi necessari dalle eventuali nuove conoscenze, almeno ogni 5 anni.

Il controllo periodico è infatti un elemento essenziale del processo di miglioramento continuo degli schemi del PEFC.

Il periodo di transizione per l'implementazione dei cambiamenti nello schema durerà 12 mesi dal momento in cui lo schema è approvato dal PEFC Italia, per tutte le nuove certificazioni e per i rinnovi. Per i certificati emessi prima della fine del periodo di transizione, i cambiamenti devono essere implementati entro la successiva visita di sorveglianza.

2.2 Gli attori del sistema PEFC Italia

Hanno parte attiva nel sistema di certificazione PEFC italiano:

- i richiedenti la certificazione;
- il PEFC-Italia;
- gli Organismi di Certificazione (OdC);
- gli Organismi di Accreditamento (OA).

2.2.1 I richiedenti

I richiedenti sono i candidati alla certificazione.

Si individuano quali richiedenti i seguenti soggetti:

- 1) il legale rappresentante del Gruppo Territoriale (o suo delegato per la certificazione) solo per la GFS;
- 2) il legale rappresentante del GR o suo delegato per la certificazione di gruppo;
- 3) il proprietario, il gestore o loro delegati per la certificazione individuale.

La conformità legislativa è un obbligo per i richiedenti che desiderino iniziare un processo di certificazione secondo gli schemi di certificazione PEFC.

Tutti gli attori coinvolti nella certificazione (individuale o come membri dei GR o dei GT) sono responsabili di assicurarsi che le attività e le operazioni dei terzisti siano conformi/rispettino i criteri e gli indicatori.

2.2.1.1 Gruppo Territoriale

Il GT è l'unico organismo riconosciuto da PEFC Italia per una specifica unità territoriale o geografica. Il GT deve implementare e rispettare quanto stabilito dagli standard ITA 1001-1 e dalla relativa appendice 3, nonché da ogni successiva integrazione e/o modifica degli stessi.

GT deve:

- a) rappresentare gli aderenti al gruppo nel processo di certificazione, nelle comunicazioni e nelle relazioni con l'OdC, nell'inoltrare della richiesta di certificazione e nelle relazioni contrattuali con l'OdC;
- b) fornire l'impegno in nome e per conto dell'intero gruppo di aderenti di essere conformi allo standard di GFS e agli altri requisiti dello schema di certificazione applicabili, integrando i requisiti della certificazione di gruppo PEFC nel sistema di gestione del gruppo rappresentato.
- c) sostenere il costo della certificazione territoriale e del relativo mantenimento (tramite la raccolta di quote fissate da GT per i proprietari/gestori forestali);
- d) avviare la procedura di certificazione territoriale, incaricando il proprio legale rappresentante di presentare la domanda di certificazione;
- e) predisporre un Manuale GFS per l'applicazione degli standard di GFS all'intero gruppo di aderenti (vedasi punto § 3. 2). Qualora si decida di soddisfare i requisiti dello standard di sostenibilità a livello di gruppo, deve essere predisposto un piano o documento di gestione di gruppo che tenga conto di tali requisiti;
- f) predisporre, aggiornare e distribuire la documentazione, le informazioni e la modulistica necessarie agli aderenti al fine di permetterne la partecipazione volontaria al sistema. Tale documentazione deve essere disponibile e reperibile in luogo comunicato dal GT e deve essere adeguatamente protetta contro la perdita di riservatezza, l'uso improprio o la perdita di integrità;
- g) informare gli aderenti, garantendone la piena consapevolezza, e le parti interessate alla certificazione in merito alla politica di gestione del gruppo e ai loro diritti e doveri e mettere in atto procedure che assicurino l'assolvimento ai propri obblighi, facendo particolare riferimento all'obbligo da parte dei proprietari a rispettare i punti di cui al 2.2.1.1.1, promuovendo processi di comunicazione volti a sensibilizzare i partecipanti sul proprio contributo all'efficacia del sistema di gestione del gruppo e alla gestione forestale sostenibile, compresi i benefici derivanti dal miglioramento delle prestazioni del gruppo, nonché le conseguenze derivanti dalla non conformità ai requisiti del sistema di gestione del gruppo;
- h) organizzare audit annuali interni con un programma di monitoraggio basato su un campionamento tale da permettere la verifica di tutti gli aderenti al GT nei cinque anni di validità del certificato e collaborare negli audit condotti dall'OdC;
- i) custodire il certificato territoriale emesso dall'OdC;
- j) presentare domanda formale al PEFC Italia per l'utilizzo del logo;
- k) stabilire e applicare procedure scritte per la gestione dell'Organizzazione di Gruppo (oltre a valutare e accettare le domande di adesione individuale degli aderenti) corredate dall'atto di impegno nei confronti dello standard di GFS di PEFC Italia e degli altri requisiti dello schema di certificazione PEFC Italia applicabili; le procedure scritte devono prevedere il

diritto del Capofila del gruppo di attuare e far rispettare eventuali misure correttive e preventive, nonché di avviare l'esclusione di qualsiasi partecipante dall'ambito della certificazione in caso di non conformità allo standard.

- l) conservare e aggiornare il registro e le informazioni documentate di tutti i partecipanti (nominativi, recapiti, ubicazione catastale e dimensione delle superfici interessate/certificate) del GT e degli aderenti alla certificazione, trasmettendolo periodicamente all'OdC; ogni nuovo aderente ad una certificazione di GT potrà essere incluso solamente mediante la sottoscrizione di un accordo di adesione al Gruppo Territoriale, con il quale si impegnano a rispettare lo standard;
- m) conservare il registro degli aderenti alla certificazione e trasmetterlo all'OdC entro un mese dall'audit, specificando i nominativi, l'ubicazione e le superfici interessate, comunicando successivamente le esclusioni e le nuove adesioni. L'impegno degli aderenti può essere basato su un impegno individuale o su una decisione di maggioranza di un'organizzazione di proprietari in nome e per conto dei proprietari/gestori forestali rappresentati nella regione;
- n) consegnare ai proprietari un attestato di "attestato di partecipazione alla Certificazione di Gruppo Territoriale" nel quale sono indicati il numero ed i termini di validità del certificato di gruppo territoriale, le informazioni rilevanti sul GT che ha ottenuto il certificato e sull'OdC che lo ha rilasciato;
- o) informare gli aderenti nel caso in cui siano state riscontrate NC e collaborare alla definizione delle necessarie AC, organizzando gli eventuali audit supplementari e fornendo loro l'opportuno supporto;
- p) stabilire procedure scritte per provvedere all'esclusione degli aderenti che, al termine del periodo concordato, non abbiano rimediato alle NC, annullando conseguentemente la sottoliscenza di utilizzo del logo e informando l'OdC affinché il contratto di utilizzo del logo PEFC venga revocato. Per la riammissione nel gruppo, l'aderente deve essere sottoposto a un audit interno da parte del capofila del gruppo prima di essere autorizzato a rientrare nel GT. L'audit interno non deve avere luogo prima di 12 mesi dall'esclusione;
- q) nel caso in cui un aderente sia garantito da una certificazione aggiuntiva individuale o di gruppo per la gestione, assicurarsi che le NC dell'aderente riscontrate nell'ambito di un altro sistema di certificazione forestale siano valutate e affrontate nell'ambito della certificazione PEFC;
- r) registrare e trasmettere all'OdC gli eventuali reclami elevati dalle parti interessate;
- s) nel caso in cui un GT voglia sviluppare autonomamente degli standard di certificazione di gruppo territoriale, essa dovrà predisporre un Forum consultivo a cui possano partecipare tutte le parti interessate alla gestione forestale, con le stesse procedure operative con cui sono stati identificati gli standard a livello nazionale; gli standard dovranno essere più restrittivi di quelli nazionali, dovranno quindi essere approvati dal PEFC Italia e successivamente dal PEFC Internazionale;
- t) organizzare incontri con le "parti interessate" con cadenza periodica (almeno una nel periodo di validità del certificato), possibilmente anche coinvolgendo gli OdC;
 - a. La consultazione pubblica deve considerare le componenti ambientali (per es. foreste di valore conservativo speciale), sociali (per es. valori culturali e impatto sulla comunità) ed economiche della gestione forestale nell'area oggetto di certificazione. La consultazione pubblica deve esplicitamente includere stakeholder ed esperti locali. Le informazioni raccolte durante tali momenti di consultazione pubblica (attraverso qualsiasi mezzo, sia esso scritto, che video che audio) devono essere

- conservate e mostrate come evidenza documentale durante gli audit da parte dell'OdC;
- u) rendere pubblica la sintesi dell'attività di audit (redatto dall'organismo di certificazione), che includa un riassunto degli accertamenti sulle conformità con lo standard di gestione forestale,
- v) rendere pubblica la sintesi del piano di gestione² (o degli strumenti pianificatori assimilabili) del bosco certificato, attraverso un documento che contenga la seguente lista di criteri:
- ampiezza della superficie pianificata (in ettari) e percentuale di foresta pianificata rispetto al totale della proprietà accorpata certificata;
 - descrizione dei principali popolamenti forestali presenti nella proprietà certificata (estratto dal piano di gestione forestale, se presente, o da documenti pubblici/ricerche scientifiche/pubblicazioni di settore);
 - proporzione sul totale della proprietà forestale certificata di area produttiva, di area protettiva, di eventuale area a protezione totale;
 - durata del piano di gestione o di assimilabile strumento pianificatorio, chi l'ha redatto, chi l'ha approvato;
 - principi e obiettivi che hanno fatto da linee guida del Piano di gestione (o criteri della pianificazione provinciale/regionale assunti dagli strumenti pianificatori);
 - tasso di utilizzazione (indicando l'obiettivo di tale scelta rispetto al mantenimento o all'aumento della provvigione forestale);
 - ogni altra notizia utile per la comprensione del piano di gestione adottato (esempi non obbligatori: attività tese alla promozione della biodiversità; iniziative intraprese per la salvaguardia di aree sensibili, protette, aree di valenza storica, ecc.; particolari tecniche di esbosco adottate in specifiche aree forestali; scelte selvicolturali finalizzate alla prevenzione di incendi; valorizzazione del governo ceduo per promuovere l'economia locale; motivazioni nella scelta della conversione all'alto fusto; iniziative intraprese per aumentare la valenza paesaggistica, per incrementare la fruibilità turistica; ecc.).
- w) offrire dei meccanismi appropriati per la risoluzione di reclami e contenziosi relativi alla gestione forestale e alla gestione del gruppo;
- x) nel caso in cui un membro del gruppo agisca come trader di materiale forestale non coperto dal certificato del gruppo, predisporre un sistema di catena di custodia PEFC
- y) fare comunicazione interna ed esterna, compresa l'identificazione degli argomenti rilevanti da comunicare e il momento appropriato per farlo, i gruppi target e i canali di comunicazione. La comunicazione esterna riguarderà le comunità locali e altre parti interessate legate alla gestione sostenibile delle foreste;
- z) fornire piena collaborazione e assistenza nel rispondere in modo efficace a tutte le richieste da parte dell'Organismo di Certificazione, dell'Organismo di Accreditamento, di PEFC International o di PEFC Italia, relativamente a dati, documentazione o altre informazioni pertinenti; consentire l'accesso all'area forestale coperta dall'organizzazione di gruppo e ad altre strutture, sia in occasione di audit o riesami formali, sia in altri casi connessi al sistema di gestione.

² La sintesi del piano di gestione, disponibile al pubblico, può escludere le informazioni aziendali e personali riservate e altre informazioni rese riservate dalla legislazione applicabile o per la protezione di siti culturali o di caratteristiche sensibili delle risorse naturali.

2.2.1.1.1 Doveri degli aderenti alla certificazione di gruppo territoriale

Gli aderenti devono:

- a) Disporre di un piano di gestione o strumenti di pianificazione assimilabili in corso di validità, adottato o in revisione;
- b) pagare la quota associativa di partecipazione a GT, al fine di sostenere economicamente le spese della certificazione di gruppo territoriale e il suo mantenimento;
- c) indicare al GT, in forma scritta, tutte le aree forestali di proprietà all'interno della "regione" nella loro interezza e quelle candidate per la certificazione in quanto pianificate; tutte le aree possedute/gestite all'interno della "regione" devono essere sottoposte a certificazione, nella loro interezza, se tali boschi sono unità produttive accorpate;
- d) sottoscrivere un atto di impegno vincolante con il rappresentante del gruppo in cui ci si conforma ai requisiti imposti dallo schema di certificazione di PEFC Italia e al sistema di gestione del gruppo, dando informazioni relative ad eventuale adesione a precedenti gruppi; l'escluso da un gruppo di certificazione non può richiedere l'adesione a nessun altro gruppo entro 12 mesi dall'esclusione.
- e) dimostrare che le attività di gestione forestale sono svolte nel rispetto dei criteri fissati da PEFC Italia sia da personale proprio che da fornitori esterni;
- f) rendere disponibile al GT e all'OdC tutti i documenti e le registrazioni necessari per lo svolgimento degli audit interni e dell'OdC;
- g) relazionare al GT sulle utilizzazioni ed i trattamenti selvicolturali nelle aree certificate;
- h) confermare l'adesione al GT almeno ogni 5 anni, secondo le modalità di conferma definite dal Gruppo Territoriale;
- i) comunicare l'eventuale rinuncia alla certificazione e il relativo ritiro dell'adesione al GT con un anticipo di almeno due mesi in modo da consentire al rappresentante di GT di assolvere alle obbligazioni nei confronti di OdC e del PEFC Italia;
- j) fornire piena cooperazione e assistenza nel rispondere correttamente a tutte le richieste del GT o dell'OdC in merito a dati rilevanti, documentazione o altre informazioni; consentire l'accesso ai boschi e alle altre pertinenze, sia in caso di audit formali, di revisioni o in ogni altra fattispecie;
- k) mettere in atto le azioni correttive e preventive rilevanti stabilite dal GT.

2.2.1.2 Gruppo

Il GR può operare in una specifica unità territoriale o geografica senza essere riconosciuto dal PEFC Italia nel caso in cui non abbia le caratteristiche richieste al GT (vedi definizione del GT). Il GR deve implementare e rispettare quanto stabilito dai relativi standard di riferimento (ITA 1001-1, ITA 1001-2, ITA 1001-3, ITA 1001-4, ITA 1001-5, ITA 1001-6) nonché da ogni successiva integrazione e/o modifica degli stessi.

Il GR deve:

- a) rappresentare gli aderenti al GR nel processo di certificazione, nelle comunicazioni e nelle relazioni con l'OdC, nell'inoltro della richiesta di certificazione e nelle relazioni contrattuali con l'OdC;
- b) fornire l'impegno in nome e per conto dell'intero gruppo di aderenti di essere conformi agli standard di riferimento e agli altri requisiti dello schema di certificazione applicabili, integrando i requisiti della certificazione di gruppo PEFC nel sistema di gestione del gruppo rappresentato;
- c) sostenere il costo della certificazione di gruppo e il suo mantenimento tramite la raccolta di quote fissate dalla CG per i membri;

- d) avviare la procedura di certificazione dell'organizzazione, incaricando il proprio legale rappresentante di presentare la domanda di certificazione;
- e) predisporre un Manuale di gestione per l'applicazione dello standard di riferimento all'intero gruppo di aderenti (vedasi punto § 3.2) atti a comprovare la gestione sostenibile nelle aree oggetto di certificazione. Qualora si decida di soddisfare i requisiti dello standard di sostenibilità a livello di gruppo, deve essere predisposto un piano o documento di gestione di gruppo che tenga conto di tali requisiti;
- f) predisporre, aggiornare e distribuire la documentazione, le informazioni e la modulistica necessarie agli aderenti al GR, al fine di permetterne la partecipazione volontaria al sistema. Tale documentazione deve essere disponibile e reperibile in luogo comunicato dal GR e deve essere adeguatamente protetta contro la perdita di riservatezza, l'uso improprio o la perdita di integrità;
- g) informare gli aderenti, garantendone la piena consapevolezza, e le parti interessate alla certificazione in merito alla politica di gestione del gruppo e ai loro diritti e doveri e mettere in atto procedure che assicurino l'assolvimento ai propri obblighi, facendo particolare riferimento all'obbligo da parte degli aderenti a rispettare i punti di cui al 2.2.1.2.1; promuovendo processi di comunicazione volti a sensibilizzare i partecipanti sul proprio contributo all'efficacia del sistema di gestione del gruppo e alla gestione forestale sostenibile, compresi i benefici derivanti dal miglioramento delle prestazioni del gruppo, nonché le conseguenze derivanti dalla non conformità ai requisiti del sistema di gestione del gruppo;
- h) organizzare audit annuali interni con un programma di monitoraggio basato su un campionamento tale da permettere la verifica di tutti gli aderenti al GR nei cinque anni di validità del certificato e collaborare negli audit condotti dall'OdC;
- i) custodire il certificato emesso dall'OdC;
- j) presentare domanda formale al PEFC Italia per l'utilizzo del logo;
- k) stabilire e applicare procedure scritte per la gestione dell'Organizzazione di Gruppo (oltre a valutare e accettare le domande di adesione individuale degli aderenti, corredate dall'atto di impegno nei confronti dello standard e degli altri requisiti dello schema di certificazione PEFC Italia applicabili; e procedure scritte devono prevedere il diritto del Capofila del gruppo di attuare e far rispettare eventuali misure correttive e preventive, nonché di avviare l'esclusione di qualsiasi partecipante dall'ambito della certificazione in caso di non conformità allo standard.
- l) conservare e aggiornare il registro e le informazioni documentate di tutti i partecipanti (nominativi, recapiti, ubicazione catastale e dimensione delle superfici interessate/certificate) del GR e degli aderenti alla certificazione, trasmettendolo periodicamente all'OdC; ogni nuovo aderente ad una certificazione di GR potrà essere incluso solamente dopo l'audit di sorveglianza o di estensione da parte dell'OdC;
- m) conservare il registro degli aderenti alla certificazione e trasmetterlo all'OdC entro un mese dall'audit, specificando i nominativi, l'ubicazione e le superfici interessate/certificate, comunicando successivamente le esclusioni e le nuove adesioni;
- n) consegnare agli aderenti un attestato di "adesione alla certificazione di gruppo" nel quale sono indicati il numero ed i termini di validità del certificato regionale, le informazioni rilevanti sul GR che ha ottenuto il certificato e sull'OdC che lo ha rilasciato;
- o) informare gli aderenti nel caso in cui siano state riscontrate NC e collaborare alla definizione delle necessarie AC, organizzando gli eventuali audit supplementari e fornendo loro l'opportuno supporto;

- p) stabilire procedure scritte per provvedere all'esclusione degli aderenti che, al termine del periodo concordato, non abbiano rimediato alle NC, annullando conseguentemente la sottoliscenza di utilizzo del logo e fornirne comunicazione al PEFC Italia e all'OdC. Per la riammissione nel gruppo, l'aderente deve essere sottoposto a un audit interno da parte del capofila del gruppo prima di essere autorizzato a rientrare nel GR. L'audit interno non deve avere luogo prima di 12 mesi dall'esclusione;
- q) nel caso in cui un aderente sia garantito da una certificazione aggiuntiva individuale o di gruppo per la gestione, assicurarsi che le NC dell'aderente riscontrate nell'ambito di un altro sistema di certificazione siano valutate e affrontate nell'ambito della certificazione PEFC;
- r) registrare e trasmettere all'OdC gli eventuali reclami elevati dalle parti interessate;
- s) organizzare incontri con le "parti interessate" con cadenza periodica (almeno una nel periodo di validità del certificato), possibilmente anche coinvolgendo gli OdC; la consultazione pubblica deve considerare le componenti ambientali (per es. foreste di valore conservativo speciale), sociali (per es. valori culturali e impatto sulla comunità) ed economiche della gestione forestale nell'area oggetto di certificazione. La consultazione pubblica deve esplicitamente includere stakeholder ed esperti locali. Le informazioni raccolte durante tali momenti di consultazione pubblica (attraverso qualsiasi mezzo, sia esso scritto, che video che audio) devono essere conservate e mostrate come evidenza documentale durante gli audit da parte dell'OdC;
- t) rendere pubblica la sintesi dell'attività di audit (scritto dall'organismo di certificazione), che includa un riassunto degli accertamenti sulle conformità con lo standard di gestione;
- u) rendere pubblica la sintesi del piano di gestione³ (o degli strumenti pianificatori assimilabili) dell'area certificata, attraverso un documento che contenga la seguente lista di criteri:
- persona di contatto con riferimenti;
 - ubicazione e ampiezza della superficie pianificata (in ettari) e percentuale di foresta pianificata rispetto al totale della proprietà accorpata certificata;
 - descrizione delle principali superfici arborate presenti nella proprietà certificata (estratto dal piano di gestione forestale, se presente, o da documenti pubblici/ricerche scientifiche/publicazioni di settore);
 - proporzione sul totale della proprietà arborata certificata di area produttiva, di area protettiva, di eventuale area a protezione totale, di fruizione turistico-ricreativa;
 - durata del piano di gestione o di assimilabile strumento pianificatorio, chi l'ha redatto, chi l'ha approvato;
 - principi e obiettivi che hanno fatto da linee guida del Piano di gestione (o criteri della pianificazione provinciale/regionale assunti dagli strumenti pianificatori);
 - se presente nel piano di gestione, tasso di utilizzazione (indicando l'obiettivo di tale scelta rispetto al mantenimento o all'aumento della provvigione forestale);
 - ogni altra notizia utile per la comprensione del piano di gestione adottato (esempi non obbligatori: attività tese alla promozione della biodiversità; iniziative intraprese per la salvaguardia di aree sensibili, protette, aree di valenza storica, ecc.; particolari tecniche di esbosco adottate in specifiche aree forestali; scelte selvicolturali finalizzate alla prevenzione di incendi; valorizzazione del governo ceduo per promuovere l'economia locale; motivazioni nella scelta della conversione all'alto

³ La sintesi del piano di gestione, disponibile al pubblico, può escludere le informazioni aziendali e personali riservate e altre informazioni rese riservate dalla legislazione applicabile o per la protezione di siti culturali o di caratteristiche sensibili delle risorse naturali.

- fusto; iniziative intraprese per aumentare la valenza paesaggistica, per incrementare la fruibilità turistica; ecc.);
- v) offrire dei meccanismi appropriati per la risoluzione di reclami e contenziosi relativi alla gestione forestale e alla gestione del gruppo;
 - w) nel caso in cui un membro del gruppo agisce come trader di materiale forestale non coperto dal certificato del gruppo, predisporre un sistema di catena di custodia PEFC.
 - x) Fare comunicazione interna ed esterna, compresa l'identificazione degli argomenti rilevanti da comunicare e il momento appropriato per farlo, i gruppi target e i canali di comunicazione. La comunicazione esterna riguarderà le comunità locali e altre parti interessate legate alla gestione sostenibile delle aree certificate.
 - y) fornire piena collaborazione e assistenza nel rispondere in modo efficace a tutte le richieste da parte dell'Organismo di Certificazione, dell'Organismo di Accreditamento, di PEFC International o di PEFC Italia, relativamente a dati, documentazione o altre informazioni pertinenti; consentire l'accesso all'area forestale coperta dall'organizzazione di gruppo e ad altre strutture, sia in occasione di audit o riesami formali, sia in altri casi connessi al sistema di gestione.

2.2.1.2.1 Doveri degli aderenti alla certificazione di gruppo

Gli aderenti alla certificazione di gruppo devono:

- a) Disporre di un piano di gestione o strumenti di pianificazione assimilabili, in corso di validità, adottato o in revisione;
- b) pagare la quota associativa di partecipazione al GR (per sostenere economicamente il GR e le spese di certificazione e del relativo mantenimento) quando richiesta;
- c) indicare, in forma scritta, al GR le aree gestite e che intendono includere nella certificazione di gruppo; tutte le aree possedute/gestite all'interno del "gruppo" devono essere sottoposte a certificazione, nella loro interezza, se tali boschi sono unità produttive accorpate;
- d) sottoscrivere un atto di impegno vincolante con il rappresentante del gruppo in cui ci si conforma ai requisiti imposti dallo schema di certificazione di PEFC Italia e al sistema di gestione del gruppo, dando informazioni relative ad eventuale adesione a precedenti gruppi; l'aderente escluso da un gruppo di certificazione non può richiedere l'adesione a nessun altro gruppo entro 12 mesi dall'esclusione.
- e) dimostrare che le attività di gestione siano svolte nel rispetto dei criteri fissati da PEFC Italia sia da personale proprio che da fornitori esterni;
- f) rendere disponibile al GR e all'OdC tutti i documenti e le registrazioni necessari per lo svolgimento degli audit interni e degli OdC;
- g) relazionare al GR sulle utilizzazioni e i trattamenti selvicolturali nelle aree certificate;
- h) confermare l'adesione a GR almeno ogni 5 anni;
- i) comunicare l'eventuale rinuncia alla certificazione ed il relativo ritiro dell'adesione a GR con un anticipo di almeno due mesi in modo da consentire al rappresentante di GR di assolvere alle obbligazioni nei confronti di OdC e del PEFC Italia;
- j) fornire piena cooperazione e assistenza nel rispondere efficientemente a tutte le richieste di dati, richieste e informazioni del GR o dell'OdC; consentire l'accesso ai boschi e alle altre pertinenze, sia in caso di audit o di revisioni formali che in altre situazioni;
- k) mettere in atto le azioni correttive e preventive rilevanti stabilite dal GR.

2.2.1.3 Proprietario/gestore

AZ deve:

- a) essere proprietario o gestore della superficie interessata dalla certificazione;
- b) disporre di un piano di gestione o strumenti di pianificazione assimilabili in corso di validità, adottato o in revisione;
- c) dare il via alla procedura di certificazione dell'organizzazione, incaricando il proprio legale rappresentante di presentare la domanda di certificazione;
- d) sostenere il costo della certificazione e del relativo mantenimento;
- e) conformarsi ai requisiti imposti dallo schema di certificazione di PEFC Italia;
- f) dimostrare che le attività di gestione siano svolte nel rispetto dei criteri fissati da PEFC Italia sia da personale proprio che da fornitori esterni;
- g) le aree possedute dal proprietario (o gestite da un gestore) che devono essere sottoposte a certificazione devono essere certificate nella loro interezza se rappresentano un'unità produttiva accorpata;
- h) predisporre un Manuale di Gestione nel quale sono contenuti gli elementi pertinenti (vedasi punto § 3.2) atti a comprovare la gestione sostenibile nelle aree oggetto di certificazione;
- i) collaborare agli audit condotti dall'OdC fornendo piena cooperazione e assistenza nel rispondere efficientemente a tutte le richieste di dati, richieste e informazioni dell'OdC; consentire l'accesso ai boschi e alle altre pertinenze, sia in caso di audit o di revisioni formali che in altre situazioni; mettere in atto le azioni correttive e preventive rilevanti stabilite dall'OdC;
- j) custodire il certificato emesso dall'OdC;
- k) presentare domanda formale al PEFC Italia per l'utilizzo del logo;
- l) aggiornare e conservare il registro delle particelle oggetto di certificazione (ubicazione catastale e superfici interessate) trasmettendolo all'OdC;
- m) registrare e trasmettere all'OdC gli eventuali reclami elevati dalle parti interessate;
- n) impegnarsi nel corretto uso del certificato e del logo PEFC Italia;
- o) organizzare incontri con le "parti interessate" con cadenza periodica (almeno una nel periodo di validità del certificato), possibilmente anche coinvolgendo gli OdC;
- p) la consultazione pubblica deve considerare le componenti ambientali (per es. foreste di valore conservativo speciale), sociali (per es. valori culturali e impatto sulla comunità) ed economiche della gestione nell'area oggetto di certificazione. La consultazione pubblica deve esplicitamente includere stakeholder ed esperti locali. Le informazioni raccolte durante tali momenti di consultazione pubblica (attraverso qualsiasi mezzo, sia esso scritto, che video che audio) devono essere conservate e mostrate come evidenza documentale durante gli audit da parte dell'OdC;
- q) rendere pubblica la sintesi delle attività di audit (redatto dall'organismo di certificazione) che includa un riassunto degli accertamenti sulle conformità con lo standard di gestione;
- r) rendere pubblica la sintesi del piano di gestione⁴ (o degli strumenti pianificatori assimilabili) dell'area certificata, attraverso un documento che contenga la seguente lista di criteri:
 - persona di contatto con riferimenti;
 - ubicazione;

⁴ La sintesi del piano di gestione, disponibile al pubblico, può escludere le informazioni aziendali e personali riservate e altre informazioni rese riservate dalla legislazione applicabile o per la protezione di siti culturali o di caratteristiche sensibili delle risorse naturali.

- ampiezza della superficie pianificata (in ettari) e percentuale di foresta pianificata rispetto al totale della proprietà accorpata certificata;
 - descrizione delle principali superfici arborate presenti nella proprietà certificata (estratto dal piano di gestione forestale, se presente, o da documenti pubblici/ricerche scientifiche/pubblicazioni di settore);
 - proporzione sul totale della proprietà arborata certificata di area produttiva, di area protettiva, di eventuale area a protezione totale, di fruizione turistico-ricreativa;
 - durata del piano di gestione o di assimilabile strumento pianificatorio, chi l'ha redatto, chi l'ha approvato;
 - principi e obiettivi che hanno fatto da linee guida del Piano di gestione (o criteri della pianificazione provinciale/regionale assunti dagli strumenti pianificatori);
 - se presente nel piano di gestione, tasso di utilizzazione (indicando l'obiettivo di tale scelta rispetto al mantenimento o all'aumento della provvigione forestale);
 - ogni altra notizia utile per la comprensione del piano di gestione adottato (esempi non obbligatori: attività tese alla promozione della biodiversità; iniziative intraprese per la salvaguardia di aree sensibili, protette, aree di valenza storica, ecc.; particolari tecniche di esbosco adottate in specifiche aree forestali; scelte selvicolturali finalizzate alla prevenzione di incendi; valorizzazione del governo ceduo per promuovere l'economia locale; motivazioni nella scelta della conversione all'alto fusto; iniziative intraprese per aumentare la valenza paesaggistica, per incrementare la fruibilità turistica; ecc.);
- s) Avere dei meccanismi appropriati per la risoluzione di reclami e contenziosi relativi alla gestione forestale.

3 CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE SOSTENIBILE

Lo schema prevede i seguenti livelli di applicazione:

- certificazione individuale;
- certificazione di gruppo;
- certificazione di gruppo territoriale (solo per la GFS).

Candidato alla certificazione regionale è il GT, alla certificazione di gruppo il GR, alla certificazione individuale l'AZ.

Il sistema gestionale delle proprietà forestali può prendere spunto dalla logica e dai principi propri dei sistemi di gestione adottati in documenti emessi dagli organismi di normazione (es. ISO 14001, ISO 9001, ...), conformandosi ai punti di maggiore affinità con il PEFC (ad es. obiettivi, struttura organizzativa, controllo operativo).

Il costo dell'audit di certificazione è a carico del richiedente.

3.1 Documenti necessari per la certificazione

Le informazioni documentate devono essere pertinenti e aggiornate, ove necessario. I documenti che il richiedente deve inoltrare all'OdC sono:

- a) la domanda di certificazione che viene regolarmente compilata e firmata dal richiedente e spedita all'OdC contenente informazioni generali sul richiedente, ovvero: denominazione, ragione sociale, livello di certificazione scelto, indirizzo, persona incaricata di tenere i contatti con l'OdC, il nome del consulente e dati principali che caratterizzano le superfici da certificare;
- b) nel caso del legale rappresentante, il documento che autorizza il richiedente a presentare la domanda all'OdC;
- c) il Manuale nel quale vi sia evidenza del quadro di insieme della gestione anche tramite il richiamo di altri documenti quali: procedure gestionali, istruzioni operative e moduli di registrazione delle attività svolte;
- d) nel caso di richiesta di certificazione di gruppo territoriale o certificazione di gruppo, il registro degli aderenti alla certificazione;
- e) eventuali marchi – individuali e collettivi – utilizzati dal richiedente per la commercializzazione dei prodotti provenienti da aree oggetto di certificazione di gestione;
- f) quanto altro richiesto dall'OdC per la definizione dello schema di campionamento durante l'audit di certificazione.

3.2. Descrizione della Documentazione

La documentazione può essere costituita da un singolo Manuale o dall'insieme di un Manuale e di una serie di procedure collegate. Il Manuale è il documento che, in forma sintetica, descrive tutte le attività associate ai relativi documenti di supporto finalizzate all'ottenimento della certificazione. Scopo del Manuale è quello di spiegare le scelte gestionali dei proprietari a fronte di situazioni particolari e anche quello di facilitare l'inquadramento della gestione.

La documentazione in esso contenuta deve essere aggiornata regolarmente per garantire che eventuali cambiamenti nel tempo siano adeguatamente registrati. Deve inoltre essere protetta in modo appropriato contro la perdita di riservatezza, l'uso improprio o la perdita di integrità. Le informazioni documentate pertinenti al sistema di gestione del gruppo e alla conformità ai requisiti dello standard di gestione sostenibile devono essere disponibili e idonee all'uso, ove e quando necessario.

La documentazione di gestione - adattata alle esigenze del richiedente e della sua organizzazione di riferimento - deve fornire almeno le seguenti indicazioni:

- Generalità:
 - motivazioni e obiettivi del documento;
 - descrizione del richiedente (struttura organizzativa) e dei proprietari (anche nel caso di certificazione individuale richiesta da AZ che gestisce - su apposite deleghe - proprietà individuali); informazioni circa i diversi strumenti di pianificazione forestale/aziendale esistenti, eventuali certificati UNI EN ISO 14001, eventuali registrazioni EMAS (Reg. (CE) 761/2001), inventari, tipologie forestali, altre informazioni pertinenti;
 - scopo e campo di applicazione (livello di applicazione), con considerazione dei rischi e delle opportunità relativi al rispetto dei requisiti per la gestione sostenibile con riferimento alle dimensioni e alla scala delle operazioni dell'organizzazione;
 - eventuali definizioni ed abbreviazioni;
- politica di gestione, descritta in un documento che deve essere pubblicamente disponibile dietro eventuale richiesta. AZ, GT o GR nella propria politica di gestione deve rendere evidente l'impegno al rispetto dei requisiti riportati al capitolo 3.3;
- Nel caso di certificazione GT o GR, piano di gestione del gruppo in cui siano riportate eventuali modifiche al sistema di gestione del gruppo;
- registro della legislazione applicabile (anche lista per le disposizioni cogenti applicabili nel Comune, nella Regione/Provincia Autonoma di appartenenza) con determinazione di come questi obblighi di conformità si applicano all'Organizzazione;
- modalità di coinvolgimento dei proprietari forestali (esplicitazione di eventuali deleghe al richiedente per la certificazione, anche nel caso di certificazione individuale richiesta da AZ che gestisce - su apposite deleghe - proprietà individuali);
- implementazione – con segnalazione delle fonti d'informazione che hanno generato il dato - dei requisiti richiesti:
 - per la certificazione individuale (AZ) e di Gruppo (GR) da ITA 1001-1, ITA 1001-2, ITA 1001-3, ITA 1001-4, ITA 1001-5, ITA 1001-6;
 - per la certificazione di gruppo territoriale (GT) da ITA 1001-1 e dall'appendice 3 di ITA 1001-1; la certificazione di gruppo territoriale prevede l'applicazione dei requisiti sia a livello territoriale (Appendice 3 ITA 1001-1) che individuale/di gruppo (ITA 1001-1); le singole AZ facenti parti del GT devono conseguentemente applicare sia ITA 1001-1 che l'Appendice 3 di ITA 1001-1;
- programma di Miglioramento relativo a quegli indicatori per i quali è previsto l'ambito di miglioramento; il Programma di Miglioramento deve garantire il miglioramento di uno o più indicatori che sono migliorabili nel periodo di validità del certificato. Ogni entità certificata dovrà indicare nel proprio manuale gli ambiti di miglioramento scelti per essere implementati nel corso del ciclo di certificazione. Il Programma di Miglioramento deve indicare almeno: il numero dell'indicatore, l'obiettivo ultimo relativo ai 5 anni di validità della certificazione; le azioni previste per raggiungere l'obiettivo finale; i tempi previsti; le risorse umane e finanziarie allocate (o che si prevedono di impiegare); il responsabile del raggiungimento dell'obiettivo ultimo;
- gestione delle NC e delle AC;
- gestione dei reclami (con relativo registro), ricorsi e controversie;
- gestione dei controlli interni (con relativi registri di monitoraggio continuo) condotti attraverso le attività di audit annuali interni e riesame delle attività riguardanti la gestione;

il programma di monitoraggio interno, deve comprendere tutti i Criteri e gli Indicatori e i requisiti di gestione applicabili (per la certificazione GT o la certificazione di GR queste attività devono essere amministrare e riesaminate a livello centrale -GT o GR); tutti gli aderenti alla certificazione devono esservi assoggettati nel quinquennio.

Come previsto dal programma di monitoraggio continuo, le GT e i GR devono analizzare, misurare e valutare ogni anno i seguenti requisiti minimi al fine di poter fornire sufficienti garanzie di conformità all'intera organizzazione di gruppo rispetto allo standard di gestione:

- a) numero minimo di aderenti da assoggettare ad audit;
 - b) ettari di Superficie Certificata del GT o del GR da assoggettare ad audit interno (il monitoraggio può essere distribuito tra gli aderenti del campione);
 - c) distribuzione geografica della principale tipologia gestionale;
 - d) forma di gestione delle formazioni arboree (es: alto fusto, ceduo);
 - e) azioni correttive e/o preventive, loro stato ed efficacia;
 - f) reclami interni ed esterni (es. dai soggetti interessati);
- descrizione sistema documentale (gestione documenti, registrazioni e comunicazione all'interno e verso l'esterno dell'organizzazione);
 - eventuale gestione della rintracciabilità dei prodotti ottenuti dalla gestione.

3.2.1 Modalità di coinvolgimento degli *stakeholder*

L'organizzazione certificata organizza incontri con gli stakeholder (parti interessate) con cadenza periodica, almeno una nel periodo di validità del certificato, al fine di individuare i bisogni e le aspettative degli stessi.

La consultazione pubblica deve considerare le componenti ambientali (per es. foreste di valore conservativo speciale), sociali (per es. valori culturali e impatto sulla comunità) ed economiche della gestione nell'area oggetto di certificazione. Le informazioni raccolte, durante tali momenti di consultazione pubblica (attraverso qualsiasi mezzo, sia esso scritto, che video che audio), così come gli inviti, devono essere conservate e mostrate come evidenza documentale durante gli audit da parte dell'OdC.

L'organizzazione certificata identifica gli stakeholder attraverso la loro individuazione (stakeholder mapping) basata sulla definizione di quali siano rilevanti e per quale motivo.

Per ciascun gruppo così identificato, l'Organizzazione seleziona gli stakeholder chiave e gli stakeholder svantaggiati, con il relativo miglior mezzo di comunicazione per raggiungerli, affrontando eventuali difficoltà legate alla loro partecipazione.

Almeno i seguenti gruppi di stakeholder devono essere inclusi nell'attività di stakeholder mapping dell'organizzazione:

- popolazione locale;
- associazioni e gruppi del territorio;
- altri gestori del territorio;
- comunità scientifica e tecnologica;
- lavoratori e sindacati;
- mondo del business/dell'industria di trasformazione.

Devono essere aggiunti altri gruppi, se rilevanti per l'ambito delle attività di gestione.

L'organizzazione certificata annuncia pubblicamente le date, i contenuti e le modalità di svolgimento degli incontri organizzati e provvede ad inviare un invito specifico agli stakeholder individuati.

L'invito deve essere effettuato con tempistiche adeguate (almeno quattro settimane prima dell'incontro) e mezzi adeguati, a seconda dei casi, per dare agli stakeholder l'opportunità di partecipare attivamente. L'invito deve contenere almeno i seguenti elementi:

- Obiettivi che si vogliono raggiungere tramite la certificazione;
- Aggiornamenti sullo stato della certificazione;
- Opportunità per gli stakeholder legate alla partecipazione agli incontri;
- Accesso al manuale di gestione dell'organizzazione;
- Programma dell'incontro.

3.3. Sistema di gestione

La responsabilità della realizzazione e dell'implementazione del sistema di gestione è del legale rappresentante dell'organizzazione.

La pratica gestionale deve basarsi sui seguenti passaggi: inventario, pianificazione, implementazione, monitoraggio e valutazione, includendo un'adeguata valutazione degli impatti sociali, ambientali ed economici delle pratiche di gestione. Ciò deve costituire la base per un ciclo di miglioramento continuo e per evidenziare eventuali necessità nel cambiamento del sistema di gestione.

AZ, GT o GR deve fornire un supporto continuo finalizzato al miglioramento della gestione sostenibile dell'area certificata gestita dai membri del gruppo.

L'entità giuridica dell'organizzazione si impegna a rispettare lo standard di gestione forestale sostenibile (e gli altri requisiti applicabili del sistema di certificazione) e a integrare i requisiti della certificazione di gruppo all'interno del sistema di gestione del gruppo.

L'organizzazione di gruppo deve pianificare, attuare e controllare i processi necessari per mettere in pratica le azioni individuate al Cap. 3.2 attraverso un adeguato piano di gestione del gruppo. Tali processi devono essere documentati nella misura necessaria a garantire fiducia nel fatto che siano stati eseguiti come pianificato.

Eventuali modifiche al sistema di gestione del gruppo devono essere valutate e integrate nel piano di gestione del gruppo.

L'organizzazione deve decidere e individuare le risorse necessarie per la creazione, l'attuazione, il mantenimento e il miglioramento continuo del sistema di gestione.

3.4. Piani di gestione o strumenti pianificatori assimilabili

I piani di gestione devono essere:

- a) elaborati e periodicamente aggiornati o continuamente adeguati;
- b) adeguati alle dimensioni e all'uso dell'area certificata;
- c) basati sulla legislazione applicabile, sull'uso del suolo e su altri piani ufficiali esistenti; e
- d) coprire adeguatamente le risorse forestali.

I piani di gestione devono tenere conto dei diversi usi o funzioni dell'area gestita, includendo almeno una descrizione dell'attuale unità di gestione, degli obiettivi a lungo termine e del taglio medio annuo consentito (per GFS), con la relativa giustificazione.

Il prelievo annuale consentito di prodotti forestali non legnosi e di prodotti non legnosi da aree Tof deve essere incluso nel piano di gestione nel caso in cui la gestione preveda l'uso commerciale di prodotti forestali non legnosi a un livello che può avere un impatto sulla loro sostenibilità a lungo termine.

I piani di gestione devono specificare le modalità e i mezzi per ridurre al minimo il rischio di degrado e di danni agli ecosistemi naturali e tenere conto dei risultati della ricerca scientifica.

4 MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEGLI AUDIT INTERNI

4.1 Pianificazione del programma di audit interno

Il programma di audit interno, a livello di certificazione individuale che di GT e GR, deve essere pianificato ad intervalli regolari e con registrazioni documentate come prova dell'attuazione del programma di audit e dei risultati dell'audit stesso e deve fornire informazioni sul fatto che il sistema di gestione:

- a) sia conforme ai requisiti dell'organizzazione per il proprio sistema di gestione e ai requisiti degli Standard PEFC;
- b) sia effettivamente implementato a livello di aderente e mantenuto.

4.2 Programma di audit interno per GR e GT

Nel caso di certificazione di gruppo, il programma di audit interno deve coprire il Capofila del gruppo e tutti gli aderenti al gruppo. Il Capofila del gruppo deve essere sottoposto ad audit con cadenza annuale. Gli aderenti possono essere selezionati a campione con un campionamento tale da permettere la verifica di tutti gli aderenti al GR o GT nei cinque anni di validità del certificato. I risultati degli audit interni devono essere comunicati ai responsabili del gruppo di riferimento.

4.3 Attività da svolgere per gli audit interni

AZ, GR e GT devono:

- a) pianificare, attuare e mantenere un programma di audit interno che includa almeno: frequenza, metodi, responsabilità, requisiti e reportistica della pianificazione degli audit, tenendo in considerazione i processi interessati e i risultati degli audit precedenti. I risultati dell'attività di monitoraggio e misurazione devono essere analizzati e valutati al termine di ogni audit interno;
- b) definire i criteri di audit e l'ambito di applicazione per ogni audit;
- c) individuare gli auditor che possano condurre audit garantendo obiettività, imparzialità e competenza (conoscenza del settore di riferimento e conoscenza degli standard PEFC);
- d) garantire che i risultati degli audit siano comunicati ai responsabili dell'organizzazione.

Il programma di audit interno può essere svolto tramite audit in loco o da remoto. Gli audit da remoto possono essere effettuati esclusivamente nei seguenti casi:

- a) la natura dei criteri da verificare consente un'analisi efficace anche a distanza;
- b) le evidenze possono essere presentate da remoto senza compromettere la loro autenticità, affidabilità e rappresentatività;

- c) la valutazione è supportata da tecniche di audit affidabili.

I Capofila di GT e GR devono garantire che gli auditor interni e le persone che svolgono attività all'interno del sistema di gestione del gruppo (per GR e TG) dispongano di competenze e conoscenze sufficienti relative allo standard di gestione forestale (PEFC ITA 1001-1), ai requisiti per la certificazione di gruppo (PEFC ITA 1000) e alle procedure proprie dell'entità del gruppo per il programma di audit interno.

4.4. Selezione degli aderenti nel programma di audit interno

Il programma annuale di audit interno deve selezionare gli aderenti sulla base delle seguenti procedure:

- a) determinazione della dimensione del campione;
- b) determinazione delle categorie del campione;
- c) distribuzione del campione alle categorie;
- d) selezione degli aderenti.

4.4.1 Determinazione della dimensione del campione

4.4.1.1 La dimensione del campione deve essere calcolata sulla base del numero degli aderenti al GT o al GR.

4.4.1.2 La dimensione del campione deve essere generalmente la radice quadrata del numero di aderenti: ($y=\sqrt{x}$), arrotondata al numero intero superiore.

4.4.1.3 La dimensione del campione può essere adeguata sulla base di una modalità operativa che tenga conto dei seguenti elementi:

- a) risultati di una valutazione del rischio (si veda 4.4.2.2);
- b) risultati di audit interni o di precedenti audit di certificazione;
- c) qualità/livello di affidabilità del programma di monitoraggio interno;
- d) utilizzo di tecnologie che consentano di raccogliere informazioni sui requisiti specificati⁵;
- e) basati su altri strumenti per la raccolta di informazioni sulle attività sul territorio⁶.

4.4.2 Determinazione delle categorie del campione

4.4.2.1 Le categorie del campione sono stabilite in base ai risultati di una valutazione del rischio. Gli indicatori utilizzati nella valutazione del rischio devono considerare il contesto territoriale in cui si applica lo standard.

Il seguente elenco di indicatori deve essere utilizzato per la valutazione del rischio:

- forma di proprietà;
- attività, processi e prodotti realizzati dagli aderenti al gruppo;
- deforestazione e conversione forestale a uso agricolo o ad altri usi del suolo;
- biodiversità;
- attività ricreative e altre funzioni socio-economiche;

⁵ Tali tecnologie possono essere, ad esempio, l'uso di dati satellitari o di droni e consentono di ottenere dichiarazioni di conformità per requisiti specifici di uno standard di sostenibilità o di supportare il campionamento basato sul rischio.

⁶ Un modo potrebbe essere un sondaggio con gli aderenti che forniscono alcune informazioni sulle loro attività.

- dipendenza e interazione con le comunità locali e popolazioni indigene;

4.4.2.2 Per ciascun indicatore sono definite, nella matrice seguente, le condizioni per la classificazione del rischio come basso, medio o alto, nonché le relative implicazioni per il campionamento.

La matrice assegna punteggi numerici ai diversi livelli di rischio e applica coefficienti ponderati per garantire che gli indicatori più critici abbiano un impatto maggiore sulla valutazione finale del rischio.

La matrice prevede la valutazione separata di ciascun indicatore. Per ogni indicatore deve essere identificato il corrispondente livello di rischio — basso, medio o alto — sulla base delle condizioni attuali.

A ciascun livello è associato un punteggio numerico: 1 per rischio basso, 2 per rischio medio e 3 per rischio alto.

Una volta assegnato il livello di rischio, il punteggio viene moltiplicato per il peso dell'indicatore, al fine di tener conto della sua rilevanza nella valutazione complessiva.

Indicatore	Peso dell'indicatore	Livello di rischio – Basso (1 punto)	Livello di rischio – Medio (2 punti)	Livello di rischio – Alto (3 punti)
Tipologia di proprietà	3	Tutti i proprietari con titolarità legale chiara e stabile	Proprietà con poche controversie legali (fino al 3% dei proprietari/gestori forestali segnalati negli ultimi 5 anni)	Proprietà con frequenti controversie legali (oltre il 3% dei proprietari/gestori forestali segnalati negli ultimi 5 anni)
Operazioni, processi e prodotti dei potenziali partecipanti al gruppo	1	Gruppo di certificazione esistente da oltre 3 anni	Gruppo di certificazione esistente da oltre 1 anno	Nuovo gruppo di certificazione
Deforestazione e conversione forestale ad uso agricolo o ad altri usi del suolo	3	Nessun caso registrato negli ultimi 10 anni	Fino al 3% dei proprietari/gestori forestali coinvolti in casi di deforestazione/conversione registrati negli ultimi 10 anni	Oltre il 3% dei proprietari/gestori forestali coinvolti in casi di deforestazione/conversione registrati negli ultimi 10 anni
Biodiversità	3	Presenza di aree Natura 2000, aree protette, parchi naturali, regionali o nazionali	Tutte le altre situazioni	Aree con perdite critiche di biodiversità precedentemente segnalate e senza misure di mitigazione attive
Funzioni ricreative e socio-economiche della foresta	2	Oltre il 90% dei sentieri e delle infrastrutture è ben mantenuto e regolamentato	Tutte le altre situazioni	Meno del 50% dei sentieri e delle infrastrutture è ben mantenuto e regolamentato
Dipendenza e interazione con le comunità locali e le popolazioni indigene	1	Più di tre incontri con le comunità locali e le popolazioni indigene durante il periodo di certificazione	Almeno due incontri durante il periodo di certificazione	Un solo incontro durante il periodo di certificazione

Una volta determinati i punteggi ponderati per tutti gli indicatori, i valori vengono sommati per ottenere il punteggio totale di rischio. Questo punteggio costituisce la base per classificare il livello complessivo di rischio e definire le misure appropriate da adottare.

Le soglie di rischio, utili a stabilire se siano necessari adeguamenti alle procedure di campionamento, sono riportate nella tabella seguente.

Rischio	Soglia di rischio	Implicazione per il campionamento
Basso	< 25	Riduzione del 20% (-20%)
Medio	25–35	Nessuna modifica (=)
Alto	> 35	Aumento del 20% (+20%)

4.4.2.3 Per le piantagioni forestali e le aree con alberi fuori foresta (ad es. sistemi agroforestali e aree verdi urbane), sono fornite matrici interpretative per la classificazione del rischio. Tali matrici si basano sugli indicatori, sul sistema di punteggio e sullo schema di ponderazione descritti in precedenza per la gestione forestale, con alcune interpretazioni o semplificazioni degli indicatori.

La procedura di valutazione, inclusa la classificazione del rischio, l'attribuzione dei punteggi e la ponderazione, deve rimanere coerente con quanto definito nella sezione 4.4.2.2.

Tabella interpretativa – Piantagioni forestali

Indicatore	Peso	Rischio basso (1 punto)	Rischio medio (2 punti)	Rischio alto (3 punti)
Tipologia di proprietà	3	Tutti i proprietari con titolarità legale chiara e stabile	Proprietà con poche controversie legali (fino al 3% dei proprietari/gestori forestali segnalati negli ultimi 5 anni)	Proprietà con frequenti controversie legali (oltre il 3% dei proprietari/gestori forestali segnalati negli ultimi 5 anni)
Operazioni, processi e prodotti dei potenziali partecipanti al gruppo	2	Piantagione attiva da oltre 3 anni con buone pratiche documentate	In attività da 1 a 3 anni, pratiche in fase di sviluppo	Gestione nuova o non strutturata
Biodiversità	3	Presenza di aree Natura 2000, aree protette, parchi naturali, regionali o nazionali	Tutte le altre situazioni	Aree con perdita critica di biodiversità precedentemente segnalata e senza misure di mitigazione attive
Funzioni ricreative e socio-economiche della foresta	1	Utilizzata per finalità educative, sociali o ricreative (es. turismo verde, fattorie didattiche)	Uso sociale occasionale o informale	Uso esclusivamente produttivo, senza benefici pubblici
Interazione con comunità locali e popolazioni indigene	1	Più di tre incontri durante il periodo di certificazione	Almeno due incontri durante il periodo di certificazione	Un solo incontro durante il periodo di certificazione

Matrice di valutazione del rischio - ToF

Indicatore	Peso	Rischio basso (1 punto)	Rischio medio (2 punti)	Rischio alto (3 punti)
Tipologia di proprietà	3	Tutti i proprietari con titolarità legale chiara e stabile	Proprietà con poche controversie legali (fino al 3% dei proprietari/gestori forestali segnalati negli ultimi 5 anni)	Proprietà con frequenti controversie legali (oltre il 3% dei proprietari/gestori forestali segnalati negli ultimi 5 anni)
Operazioni, processi e prodotti dei potenziali partecipanti al gruppo	1	Gruppo di certificazione attivo da oltre 3 anni	Gruppo di certificazione attivo da oltre 1 anno	Nuovo gruppo di certificazione

Rimozione di alberi e impatto sull'uso del suolo	3	Nessuna rimozione di alberi non compensata negli ultimi 5 anni	Nessuna rimozione di alberi non compensata negli ultimi 3 anni	Rimozione di alberi non compensata negli ultimi 3 anni
Funzioni ricreative e socio-economiche della foresta/verde urbano	2	Oltre il 90% delle infrastrutture è ben mantenuto e regolamentato	Tutte le altre situazioni	Meno del 50% delle infrastrutture è ben mantenuto e regolamentato
Dipendenza e interazione con comunità locali e popolazioni indigene	1	Più di tre incontri durante il periodo di certificazione	Almeno due incontri durante il periodo di certificazione	Un solo incontro durante il periodo di certificazione

4.4.3 Distribuzione del campione

4.4.3.1 Il campione viene distribuito in categorie sulla base del risultato della valutazione dei rischi.

4.4.4 Selezione degli aderenti

4.4.4.1 Almeno il 25% del campione deve essere selezionato casualmente.

4.4.4.2 Per la selezione degli aderenti deve essere specificata una procedura basata sul rischio

4.5 Requisiti specifici applicabili ai GT

4.5.1 Il programma di audit interno per il Gruppo Territoriale (TG), nei casi in cui GT sia costituito sulla base della partecipazione di membri di organizzazioni o di gruppi preesistenti o di soci di associazioni di proprietari o di gestori, può essere sviluppato in due parti:

- a) step 1: audit interno del sistema di gestione del gruppo regionale, riguardante:
 - i. la conformità del Gruppo Territoriale ai requisiti per la certificazione del Gruppo Territoriale (PEFC ITA 1000) nonché alle proprie procedure;
 - ii. gli aderenti o delegati dal Capofila autorizzati dal Capofila del GT a condurre audit interni delle operazioni forestali (step 2)⁷
- b) step 2: audit interno delle operazioni forestali nell'area certificata, riguardante la conformità allo standard di gestione forestale sostenibile (PEFC ITA 1001-1). I proprietari forestali che richiedono l'uso del logo sono controllati a campione.

Gli audit interni della parte 2 riguardano la valutazione della conformità ai requisiti di gestione forestale sostenibile (PEFC ITA 1001-1) relativi alle operazioni forestali verificate nell'area certificata.

4.5.2 La selezione dei partecipanti, sia per lo step 1 che per lo step 2, è descritta nel capitolo 4.4. La dimensione del campione per gli audit interni nello step 2 può essere ridotta del 50% rispetto al numero di partecipanti risultante, nel caso in cui vi sia un'autorizzazione preventiva da parte dell'autorità pubblica competente per ciascun intervento forestale.

4.5.3 Gli audit interni dello step 2 sono pianificati dal Capofila del GT e possono essere condotti da:

- a) dal GT stesso e/o

⁷ Gli aderenti che conducono gli audit interni (parte 2) possono essere rappresentanti dei proprietari forestali nella certificazione di gruppo Territoriale.

- b) unità organizzative che rappresentano i proprietari forestali o dalle organizzazioni che rappresentano gli imprenditori forestali, e/o
- c) un'altra organizzazione autorizzata dal GT (fornitore esterno di servizi).

5 ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA CERTIFICAZIONE DA PARTE DEL RICHIEDENTE

5.1 Uso del certificato

Nel caso della certificazione di gruppo territoriale, il certificato conferma che il gruppo è conforme ai requisiti dello standard e agli altri requisiti dello schema di certificazione applicabili. Dopo che il certificato è stato rilasciato dall'OdC, il GT:

- a) rilascia agli aderenti, dietro richiesta, un “attestato di partecipazione alla Certificazione di Gruppo Territoriale” che si riferisce al Certificato di Gruppo Territoriale e che conferma all'aderente di essere garantito dallo scopo della Certificazione di Gruppo Territoriale; e
- b) inoltra tali documenti al PEFC Italia.

L'“attestato di partecipazione alla Certificazione di Gruppo Territoriale” contiene la dichiarazione seguente: “[informazioni sull'aderente] gestisce le foreste in accordo con i criteri di certificazione definiti nello schema di certificazione del PEFC Italia, approvato dal PEFC Council in data _____. La proprietà fa parte del Gruppo [nome del Gruppo] che è stata certificata da [nome dell'OdC] con certificato n° ____ del ____, in accordo con i criteri di certificazione definiti nello schema di certificazione del PEFC Italia.”

L'attestato di partecipazione alla Certificazione di Gruppo Territoriale ha validità a partire dalla data di verifica da parte dell'OdC sul GT e decade alla conclusione del periodo di validità del certificato.

Nel caso della certificazione di gruppo, GR - ricevuto il certificato dall'OdC, il GR:

- rilascia agli aderenti, dietro richiesta, un “attestato di partecipazione alla Certificazione di Gruppo” che si riferisce al Certificato di Gruppo e che conferma all'aderente di essere garantito dallo scopo della Certificazione di Gruppo; e
- inoltra tali documenti a PEFC Italia.

L'attestato di partecipazione alla Certificazione di Gruppo contiene la dichiarazione seguente: “[informazioni sull'aderente] gestisce le foreste in accordo con i criteri di certificazione definiti nello schema di certificazione del PEFC–Italia, approvato dal PEFC Council in data _____. La proprietà fa parte del gruppo.

[nome del gruppo] che è stato certificato da [nome dell'OdC] con certificato n° _____ del _____, in accordo con i criteri di certificazione definiti nello schema di certificazione del PEFC–Italia.”

L'attestato di partecipazione alla Certificazione di Gruppo ha validità a partire dalla data di verifica da parte dell'OdC sul GR e decade alla conclusione del periodo di validità del certificato.

5.2 Uso del logo PEFC

Il logo PEFC può essere utilizzato dal richiedente (in possesso del certificato) in maniera combinata con marchi individuali o collettivi. Per dettagli vedasi PEFC ITA 2001:2020 Traduzione dello standard PEFC ST 2001:2020 – Standard d'uso dei marchi PEFC.

5.3 Rinuncia alla certificazione

Nel caso della certificazione individuale, la rinuncia alla certificazione PEFC comporta la revoca del certificato e al ritiro della licenza per l'uso ulteriore del logo PEFC. Tale rinuncia è comunicata per iscritto al PEFC Italia e all'OdC.

Nel caso della certificazione di gruppo territoriale, la rinuncia di un GT alla certificazione PEFC porta alla revoca del certificato e al ritiro della sub-licenza per l'uso ulteriore del logo PEFC.

Nel caso della certificazione di gruppo, la rinuncia del GR alla certificazione PEFC porta alla revoca del certificato e al ritiro della sub-licenza per l'uso ulteriore del logo PEFC.

La rinuncia di singoli aderenti al GT o al GR è gestita direttamente dal GT o dal GR; gli aderenti che rinunciano, inviano comunicazione scritta al GT o al GR per essere cancellati dal registro degli aderenti al GT o al GR.

Il GT o il GR comunicano tale modifica per iscritto al PEFC Italia e all'OdC entro 30 giorni dalla comunicazione di rinuncia dell'aderente.

5.4 Riesame annuale

Il riesame annuale della Direzione deve includere almeno:

- a) lo stato delle azioni intraprese nell'ambito dei precedenti riesami della Direzione;
- b) le modifiche ad aspetti esterni e interni che siano rilevanti per il sistema di gestione;
- c) informazioni sulle attività dell'organizzazione, comprese informazioni e trend su:
 - non conformità e azioni correttive
 - risultati del monitoraggio e loro misurazione
 - risultati dell'audit
- d) pianificazione di attività per il miglioramento continuo;
- e) per i GT e GR, una valutazione delle prestazioni della gestione del gruppo e dell'efficacia del sistema di gestione del gruppo nell'attuazione dei requisiti di gestione sostenibile;
- f) lo stato di conformità allo standard di gestione sostenibile, che include l'esame dei risultati del programma di monitoraggio interno, dell'audit interno e delle valutazioni e attività di sorveglianza dell'organismo di certificazione.

Gli output documentati del Riesame della Direzione devono mostrare quali decisioni sono state prese in merito alle attività pianificate per il miglioramento continuo e in merito a qualsiasi necessità di modifica al sistema di gestione. AZ, GT e TG devono conservare tutte le informazioni documentate.

È responsabilità del GR/TG effettuare un riesame della gestione della certificazione di gruppo e agire in base ai risultati del riesame.

6 RICORSI, RECLAMI E CONTENZIOSI, NON CONFORMITA' E AZIONI CORRETTIVE

PEFC Italia è il responsabile per le attività relative alla creazione e gestione degli standard di certificazione e ogni richiesta di informazione o reclamo deve essere indirizzata alla Segreteria (i riferimenti sono reperibili in ogni documento normativo e all'interno del sito web).

6.1 Gestione ricorsi contro l'OdC

Ogni ricorso dovrà essere gestito seguendo le procedure stabilite dagli OdC stessi, procedure che dovranno essere accettate dal richiedente all'atto dell'incarico all'OdC.

PEFC Italia mantiene la registrazione dei ricorsi e dei contenziosi presentati dai propri aderenti e dai richiedenti certificati.

Per quanto concerne gli appelli contro la decisione di PEFC Italia sul ricorso, PEFC Italia fa esaminare e decidere la controversia ad un Collegio Arbitrale il quale è composto da tre arbitri di cui:

- un rappresentante nominato da PEFC Italia;
- un rappresentante nominato dall'appellante;
- una terza parte indipendente con funzioni di Presidente del Collegio nominata da entrambe le parti, o in caso di mancato accordo, scelta dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato.

Per quanto non disposto dal presente paragrafo, si deve fare riferimento al Libro, IV, Titolo VIII del Codice di Procedura Civile.

Eventuali ricorsi e contenziosi contro l'OdC vengono gestiti secondo le procedure previste dal medesimo.

6.2 Gestione reclami

Il reclamo deve essere inviato per iscritto con raccomandata provvista di ricevuta di ritorno e firmato dal reclamante oppure tramite Posta Elettronica Certificata; l'interessato dal reclamo provvede ad inoltrarne copia a PEFC Italia, quando il reclamo abbia rilevanza civile o penale.

PEFC Italia mantiene registrazione di tutti i reclami con rilevanza civile o penale effettuati da:

- a) aderenti verso i rappresentanti dei gruppi;
- b) GT/GR verso i propri aderenti;
- c) aderenti (AZ, GR e GT) e parti terze esterne non indicate al punto 2.2.

Per quanto concerne tali reclami, PEFC Italia fa esaminare e decidere la controversia ad un Collegio Arbitrale (vedi 6.1), se questi non sono risolti già a livello di AZ, GR o di GT e non sono relativi al processo di certificazione.

Per quanto non sia espressamente disposto dal presente paragrafo le parti coinvolte devono fare riferimento al Libro IV, Titolo VIII del Codice di Procedura Civile.

Qualora il reclamo riguardi aspetti relativi a quanto previsto dalle norme PEFC Italia, l'interessato dal reclamo provvede ad inoltrarne copia anche all'OdC, il quale – riscontrato con esito positivo – intraprende un audit supplementare;

Qualora i proprietari, il GT o il GR sporgano reclamo nei confronti dell'OdC, quest'ultimo è chiamato a notificarlo a PEFC Italia e all'OA.

6.3 Non conformità e azioni correttive

Quando si verifica una non conformità (NC), l'organizzazione deve:

- a) reagire alla NC e, ove applicabile, intraprendere azioni per controllarla e correggerla, gestendo le relative conseguenze;
- b) valutare la necessità di un intervento per eliminare le cause della NC, affinché questa non si ripeta o si manifesti altrove, mediante l'analisi delle NC e l'individuazione delle cause, determinando anche l'esistenza (anche potenziale) di NC simili;
- c) attuare ogni azione ritenuta necessaria con riferimento ai punti precedenti;
- d) riesaminare l'efficacia di ogni azione correttiva (AC) intrapresa;
- e) apportare, ove necessario, modifiche al sistema di gestione.

Le AC devono essere appropriate agli effetti delle NC riscontrate. L'organizzazione deve conservare le informazioni documentate come evidenza della natura delle NC insieme alle azioni successivamente intraprese e ai risultati di eventuali AC.

7 REQUISITI SOCIALI, DI SALUTE E SICUREZZA

7.1 Le pratiche e le operazioni di gestione devono rispettare i diritti umani definiti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo ed essere in conformità con le principali convenzioni ILO e nella Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle popolazioni indigene, che non devono essere violati senza il consenso libero, preventivo e informato dei detentori dei diritti, compresa la fornitura di un risarcimento, ove applicabile.

Nei casi in cui l'entità dei diritti non sia ancora stata definita o sia oggetto di controversia, devono essere previste procedure per una risoluzione giusta ed equa.

In questi casi, i gestori dovranno, nel frattempo, fornire alle parti opportunità significative di coinvolgimento nelle decisioni di gestione, rispettando i processi e i ruoli e le responsabilità previsti dalle politiche e dalle leggi in cui si svolge la certificazione.

7.2 Le operazioni di gestione devono essere pianificate, organizzate ed eseguite in modo da consentire l'identificazione di potenziali rischi per la salute, malattie professionali e infortuni.

7.3 Tutte le misure ragionevoli per proteggere i lavoratori dai rischi legati al lavoro devono essere applicate.

7.4 I lavoratori devono essere informati sui rischi connessi al loro lavoro e sulle misure di prevenzione.

7.5 I salari di tutti gli operatori in aree certificate PEFC devono essere pari almeno ai valori di salario minimo individuato dalla legge per la categoria di lavoratore.

7.6 Le condizioni di lavoro devono essere regolarmente monitorate e modificate, se necessario.

7.7 Le politiche dell'organizzazione devono prevedere il rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione, promuovendo la parità di genere.